

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 5 – Articolo 12 e relative proposte emendative) .....	22
Missioni vevoli nella seduta del 16 luglio 2003 .....	3	(Sezione 6 – Articolo 13 e relative proposte emendative) .....	28
Progetti di legge (Annunzio) .....	3	(Sezione 7 – Articolo 14 e relative proposte emendative) .....	29
Procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	3	(Sezione 8 – Articolo 15 e relative proposte emendative) .....	30
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 9 – Articolo 16 e relative proposte emendative) .....	42
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 10 – Articolo 17 e relativa proposta emendativa) .....	54
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	4	(Sezione 11 – Articolo 18 e relative proposte emendative) .....	55
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 12 – Articolo 19 e relativa proposta emendativa) .....	56
<b>Disegno di legge n. 3297 e abbinate proposte di legge nn. 8-1378-2219-2567</b> .....	5	(Sezione 13 – Articolo 20 e relative proposte emendative) .....	56
(Sezione 1 – Articolo 8 e relative proposte emendative) .....	5	(Sezione 14 – Articolo 21 e relative proposte emendative) .....	57
(Sezione 2 – Articolo 9 e relative proposte emendative) .....	8	(Sezione 15 – Articolo 22 e relative proposte emendative) .....	61
(Sezione 3 – Articolo 10 e relative proposte emendative) .....	16	(Sezione 16 – Articolo 23 e relative proposte emendative) .....	65
(Sezione 4 – Articolo 11 e relative proposte emendative) .....	18		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 17 – Articolo 24 e relative proposte emendative) .....	75	(Sezione 2 – Esito dei controlli effettuati sulla composizione delle acque minerali) .	112
(Sezione 18 – Articolo 25 e relative proposte emendative) .....	80	(Sezione 3 – Fecondazione medicalmente assistita) .....	112
(Sezione 19 – Articolo 26 e relative proposte emendative) .....	83	(Sezione 4 – Normativa sui crediti di imposta per gli investimenti) .....	113
(Sezione 20 – Articolo 27 e relative proposte emendative) .....	85	(Sezione 5 – Estensione delle provvidenze previste a seguito dell'eruzione dell'Etna per la provincia di Catania ai comuni delle aree limitrofe) .....	114
(Sezione 21 – Articolo 28 e relative proposte emendative) .....	85	(Sezione 6 – Interventi a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità) .....	114
(Sezione 22 – Articolo 29 e relative proposte emendative) .....	87	(Sezione 7 – Questioni connesse alla realizzazione delle opere per l'adduzione di risorse idriche dalla regione Abruzzi alla Puglia) .....	115
(Sezione 23 – Articolo 30 e relative proposte emendative) .....	95	(Sezione 8 – Iniziative per tutelare i consumatori nei confronti delle multinazionali che producono sementi contenenti Ogm) .	116
(Sezione 24 – Articolo 31 e relative proposte emendative) .....	96	<b>Mozioni Violante ed altri n. 1-00208, Ascierio ed altri n. 1-00236, Castagnetti ed altri n. 1-00237 e Pecoraro Scanio ed altri n. 1-00238 sulla situazione dell'ordine pubblico a Napoli e nelle aree limitrofe .</b>	118
(Sezione 25 – Articolo 32) .....	97	(Sezione 1 – Mozioni) .....	118
(Sezione 26 – Articolo 33 e relative proposte emendative) .....	98	(Sezione 2 – Risoluzioni) .....	122
(Sezione 27 – Articolo 34 e relative proposte emendative) .....	100		
(Sezione 28 – Ordini del giorno) .....	101		
<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	111		
(Sezione 1 – Condizioni igieniche e sanitarie nel carcere di Como) .....	111		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 16 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mastella, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mastella, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FOTI: « Disposizioni in materia di erogazione dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e in materia di rilascio degli immobili » (4159);

ZANELLA e BULGARELLI: « Norme per la promozione delle attività circensi e divieto di impiego degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti » (4160);

FRANZ ed altri: « Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato » (4161);

BOCCIA e LETTIERI: « Disposizioni in materia di accertamenti tributari nei confronti di coloro che hanno esportato illegalmente capitali all'estero » (4162).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario nei confronti di un deputato cessato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera pervenuta in data 11 luglio 2003, Tiziana Maiolo, deputato della XIII legislatura, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documenta-

zione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza, proc. n. 6428/01 RGNR) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati assegnati alla Giunta per le autorizzazioni.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 14 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di studi romani (INSR), per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 175).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 9 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 7-00205, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 20 febbraio 2003, concernente l'emergenza umanitaria in Etiopia, Eritrea ed altri Paesi africani.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il

Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 10 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di modifica della relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003 (257).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 agosto 2003.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 14 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003 (258).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 agosto 2003.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÈ DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI STOCCAGGIO E VENDITA DI GPL E DI GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI (3297) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE, STUCCHI, DI GIOIA, ARMANI E SAGLIA (8-1378-2219-2567)**

**(A.C. 3297 – Sezione 1)**

**ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).*

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui all'articolo 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai

sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità di cui al comma 1 ed in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 2.

4. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

5. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tal fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*(Rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas).*

*Sopprimerlo.*

\* **8. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimerlo.*

\* **8. 2.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria definisce le esigenze per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese.

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 5.*

**8. 3.** Gambini, Cabras, Lulli, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Ruggia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria definisce le esigenze per lo sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese e gli indirizzi di politica generale del settore, cui deve uniformarsi l'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

**8. 4.** Gambini, Bersani, Quartiani, Cabras, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito dei poteri consultivi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è dato mandato a detta Autorità di stabilire un sistema d'incentivazione differenziato a seconda delle fonti energetiche, sulla base del calcolo dell'energia effettivamente prodotta.

\* **8. 5.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nell'ambito dei poteri consultivi attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definiti dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è dato mandato a detta Autorità di stabilire un sistema d'incentivazione differenziato a seconda delle fonti energetiche, sulla base del calcolo dell'energia effettivamente prodotta.

\* **8. 6.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 7.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 2, dopo le parole: su proposta del Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,*

**8. 8.** D'Agrò.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ed in conformità fino alla fine del comma.*

**8. 9.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**8. 10.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 4.*

- 8. 11.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fatti salvi fino alla fine del comma con le seguenti: essa si pronunzia nei termini previsti dalle leggi medesime.*

- 8. 12.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

- \* **8. 13.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

- \* **8. 14.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 5.*

- \*\* **8. 15.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 5.*

- \*\* **8. 16.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: il Governo fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità*

un sollecito ad adempiervi nei termini eventualmente previsti dalle leggi medesime.

- 8. 17.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: il Ministro fino a: A tal fine.*

- 8. 18.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.*

- 8. 19.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

- \* **8. 20.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.*

- \* **8. 21.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.25.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 8. 25. della Commissione, primo periodo, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: due membri.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

- 0. 8. 25. 1.** Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Ruggia, Ruzzante.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

**8. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

6. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità, le parole: « Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri » sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità di cui all'articolo 3 della presente legge è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri ».

7. Ferma restando la scadenza naturale dei membri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi membri, nominati entro sessanta giorni dalla suddetta data, restano in carica per il periodo previsto dall'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

**8. 22.** Polledri, Martinelli.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di re-

sponsabilità civile, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

**8. 23.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba.

**(Approvato)**

*Al capo II, sostituire la rubrica con la seguente:* Rapporti dello Stato con le autonomie regionali e locali e con le autorità per l'energia elettrica e il gas.

**8. 24.** (Testo modificato nel corso della seduta). Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

**(A.C. 3297 – Sezione 2)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

NORME PER IL COMPLETAMENTO  
DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI  
ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA  
DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ  
GIURIDICA ED ECONOMICA  
DELL'ORDINAMENTO

ART. 9.

*(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).*

1. I Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze promuovono, nell'ambito delle rispettive competenze, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione.

2. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie »;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore »;

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: « coloro che ne abbiano la disponibilità, » sono inserite le seguenti: « fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento, »;

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: « nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati ».

3. I soggetti non titolari di concessioni di cui all'articolo 2, comma 3, che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal

nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle

componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**CAPO III**

**NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI AI FINI DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DELL'UNITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELL'ORDINAMENTO**

**ART. 9.**

*(Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica).*

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**9. 20.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 1.*

**9. 21.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere determinati i criteri, le modalità e le condizioni, ivi compresa l'eventuale limitazione dei diritti di voto, per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere definite le modalità di privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione, fermo restando quanto previsto dall'arti-

colo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

*1-bis.* Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

**\* 9. 24.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere determinati i criteri, le modalità e le condizioni, ivi compresa l'eventuale limitazione dei diritti di voto, per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, possono essere definite le modalità di privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

*1-bis.* Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

**\* 9. 25.** Polledri, Martinelli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole: nell'ambito delle rispettive competenze aggiungere le seguenti: con gli opportuni provvedimenti.*

**9. 26.** D'Agrò.

*Al comma 1, sostituire le parole da: rete elettrica fino alla fine del comma con le seguenti: intera rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, ridetermina, ove necessario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete di trasmissione nazionale.*

\* **9. 14.** Lusetti.

*Al comma 1, sostituire le parole da: rete elettrica fino alla fine del comma con le seguenti: intera rete elettrica di trasmissione nazionale e la privatizzazione del soggetto derivante da tale unificazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, sentiti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, ridetermina, ove necessario, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ambito della rete di trasmissione nazionale.*

\* **9. 27.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: trasmissione nazionale aggiungere le seguenti: entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**9. 28.** D'Agrò.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e la privatizzazione fino alla fine del comma.*

**9. 2.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sostituire le parole da: e la privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.*

**9. 30.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: collocazione sul mercato di una quota azionaria non maggioritaria della S.p.A. derivante da tale unificazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.*

**9. 29.** Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole da: privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della S.p.A. derivante da tale unificazione.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1, sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 95 per cento del capitale sociale, il restante 5 per cento è intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Si applicano i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dall'articolo 66, comma 4, della*

legge 23 dicembre 1999, n.488, e dal relativo decreto attuativo. La quota azionaria di ciascun acquirente non può superare il 2 per cento del capitale sociale.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze può alienare la propria quota di capitale sociale con decreto da emanarsi d'intesa con il Ministro delle attività produttive con la Conferenza unificata. Fino all'eventuale alienazione della propria quota azionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva il diritto di prelazione nel caso di cessione delle partecipazioni.

**9. 22.** Gambini, Bersani, Lulli, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole da: privatizzazione fino alla fine del comma con le seguenti:* collocazione sul mercato di una quota azionaria maggioritaria della S.p.A. derivante da tale unificazione.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le azioni derivanti dall'unificazione di cui al comma 1 sono intestate al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. Le azioni di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. eventualmente destinate alla collocazione sul mercato, non possono superare il 49 per cento del capitale sociale.

**9. 23.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999.*

\* **9. 13.** Foti, Ghiglia, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999.*

\* **9. 31.** Zanetta, Rosso, Blasi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , riservando allo Stato almeno il 51 per cento del capitale sociale.*

**9. 32.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Da tale unificazione sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

\* **9. 35.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Da tale unificazione sono escluse le attività di dispacciamento e programmazione dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale che restano attribuite ad un soggetto pubblico designato dal Governo.

\* **9. 36.** Verneti, Realacci.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il valore della rete di trasmissione e le unità da trasferire sono determinate, d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie, tenendo conto anche della relativa localizzazione; in mancanza di accordo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le parti, provvede alla relativa determinazione.

**9. 15.** Lusetti.

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:* Il valore della rete di trasmissione e le unità di personale da trasferire, sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto della componente tariffaria, prevista dall'Autorità per l'energia e il gas a copertura dei costi di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale.

**9. 34.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il valore della rete di trasmissione e le unità da trasferire sono determinate d'accordo tra le parti, operando secondo sperimentate metodologie finanziarie, anche tenendo conto della relativa localizzazione.

**9. 33.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

**9. 37.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

*Sopprimere il comma 2.*

**9. 38.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al comma 2, dopo le parole: « a carico delle società di cui al comma 8 » sono aggiunte le seguenti: « o a proprio

carico in caso di unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale ».

**9. 39.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**9. 40.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle attività produttive definisce, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i livelli generali e quelli specifici di qualità del servizio di trasmissione.

\* **9. 41.** D'Agrò.

*Al comma 2, alla lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle attività produttive definisce, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i livelli generali e quelli specifici di qualità del servizio di trasmissione.

\* **9. 42.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

e) al comma 15, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle attività relative alla rete di trasmissione nazionale, nonché per gli adempimenti relativi all'attuazione della presente legge, può avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico e del personale del gestore della rete di trasmissione nazionale fino a che lo stesso gestore rimane sotto il diretto controllo pubblico ».

**9. 4.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba.

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

- 9. 43.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia, Verneti.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **9. 10.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **9. 44.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Sopprimere il comma 3.*

- \* **9. 45.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di altri Stati aggiungere le seguenti: sino al raggiungimento dell'autosufficienza produttiva del Paese.*

- 9. 6.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con tecnologia equivalente aggiungere le seguenti: che realizza il controllo dell'energia elettrica fluente su detta linea.*

- 9. 46.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: tecnologia equivalente, aggiungere le seguenti: sono sottoposti al regime regolatorio previsto per i soggetti che già gestiscono reti elettriche di interconnessione e trasporto elettrico e.*

- 9. 7.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: compreso tra dieci fino a: 80 per cento con le seguenti: massimo di dieci*

anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee e per una quota massima pari al 50 per cento.

- 9. 11.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: massimo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

- 9. 47.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compreso tra dieci e venti anni con le seguenti: di dieci anni.*

- 9. 48.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.*

- \* **9. 49.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: compresa fra il 50 e l'80 per cento con le seguenti: pari al 50 per cento.*

- \* **9. 50.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: acquisito il parere.*

- 9. 51.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiungere le seguenti: e il Gestore della rete di trasmissione nazionale.*

- 9. 52.** Grotto.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: , che deve essere reso fino alla fine del periodo.*

**9. 70.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**9. 53.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Qualora il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia negativo, al richiedente spetta la riformulazione della richiesta secondo quanto indicato nel parere espresso dall'Autorità medesima.*

**9. 54.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

\* **9. 55.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

\* **9. 56.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 3, terzo periodo, premettere le parole: Con le stesse modalità.*

**9. 57.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: delle autorità competenti dello*

*Stato interessato con le seguenti: tra le autorità competenti per l'accesso alle reti degli Stati interessati.*

**9. 58.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

**9. 59.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per linee elettriche interconnesse si intendono quelle che collegano i sistemi elettrici di altri Stati con il sistema elettrico italiano anche se si collegano lato Italia a sistemi attuali di distribuzione ad alta tensione 130-150 kv, nel caso in cui potenza iniettata sia superiore a 10 MVA. La porzione di rete di distribuzione in oggetto assume quindi la funzione di rete di trasporto come nel caso di collegamenti di centrali di produzione di potenza superiore a 10 MVA.*

**9. 60.** Polledri, Martinelli.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è aggiunto il seguente:*

*« 5-bis. La data di entrata in esercizio di un impianto è la data fissata dal produttore considerando il primo collaudo ed avviamento, nel limite massimo di dodici mesi dalla data in cui si è effettuato il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico nazionale. »*

**9. 12.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

*Sopprimere il comma 4.*

**9. 61.** Realacci, Verneti.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico.

**9. 62.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sopprimere le parole da: adottando criteri fino alla fine del comma.*

**9. 63.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 4, dopo le parole: adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.*

\* **9. 16.** Lusetti.

*Al comma 4, dopo le parole: adottando criteri aggiungere le seguenti: che garantiscano valori non inferiori a quelli correnti per gli altri servizi energetici nazionali e.*

\* **9. 64.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sostituire le parole da: la rivalutazione delle infrastrutture fino a: del price cap con le seguenti: una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate.*

**9. 65.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sostituire la parola: simmetrica con la seguente: equa.*

**9. 66.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, sopprimere le parole: rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del price cap.*

**9. 67.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis. (Pubblicità dei contratti bilaterali). — 1. I fornitori, i clienti e i valori economici dei singoli contratti bilaterali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono resi pubblici a cura del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

**9. 01.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

### (A.C. 3297 — Sezione 3)

#### ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 10.

##### (Terzietà delle reti).

1. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi comprese le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al **15** per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocatione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, definisce, con proprio decreto, criteri e modalità di attuazione delle disposizioni previste ai commi 1 e 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*(Terzietà delle reti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 10. — 1. Le reti operanti nel settore della produzione, importazione e vendita dell'energia elettrica e del gas sono patrimonio di interesse pubblico in quanto costruite con investimenti pubblici e ammortizzati tramite pagamento di tariffe da parte di tutti gli utenti in questi anni.

2. Le società privatizzate attualmente proprietarie in solido delle reti sono tenute ad assicurare la funzionalità, la piena efficienza e il potenziamento sulla base delle indicazioni contenute nel piano triennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, nonché l'accesso in condizioni di neutralità a tutti soggetti che intendano farne uso per ragioni di pubblica utilità.

3. L'accesso è regolato dal pagamento di un corrispettivo e da norme di garanzia e di non discriminazione definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Le tariffe pubbliche per l'utilizzo delle reti hanno la finalità di pubblico servizio, non gravate dai costi derivanti dal lucro e definite come tariffa unica, sono pubblicate annualmente a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

10. 1. Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 1.*

10. 2. Alfonso Gianni.

*Al comma 1, sopprimere la parola: importazione.*

10. 19. Verneti, Realacci.

*Al comma 1, sostituire le parole da: ivi comprese fino a: 15 per cento con le seguenti: , anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a partire dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento.*

10. 20. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

***(Approvato)***

*Al comma 1, sopprimere le parole: e comunque ciascuna società a controllo pubblico,*

10. 24. Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 2 per cento.*

10. 28. Lulli, Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**10. 27.** Grotto.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20,01 per cento.*

**10. 30.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

**10. 5.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

\* **10. 21.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

\* **10. 25.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.*

\* **10. 26.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sostituire le parole: di cui agli articoli 9 e 11 con le seguenti: previste dal regime di accesso negoziato, limitatamente al periodo per il quale tale regime di accesso è consentito.*

**10. 22.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

**10. 35.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro e non oltre tre anni.*

**10. 23.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo le parole: delle attività produttive, con le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**10. 24-bis.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).*

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione all'estero di nuove capacità di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, nella realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti

di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni e per una quota compresa tra il 50 e l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano ferme le esenzioni accordate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni, e dell'articolo 27 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi gasdotti internazionali di importazione in Italia di gas naturale, o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto all'allocazione nei punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti connessi a tali gasdotti di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di venti anni, e in base alle condizioni e alle tariffe di trasporto vigenti, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3. Ai fini di quanto previsto nei commi 1 e 2, per soggetti che investono si intendono anche i soggetti che, mediante la sottoscrizione di contratti di compravendita garantiti a lungo termine, contribuiscono a finanziare il progetto.

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota delle capacità di nuova interconnessione e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

5. I criteri di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui l'accesso al sistema impedirebbe agli operatori del settore di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggetti, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «*take or pay*» sottoscritti prima della data di entrata in vigore della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta i provvedimenti di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, a carico dei soggetti che praticano condizioni economiche di offerta del gas difforni da quelle in base alle quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto o di rigassificazione di cui al comma 4.

7. Ai fini di salvaguardare la continuità e la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale tramite l'istituzione di un punto di cessione e scambio dei volumi di gas e delle capacità di entrata e di uscita sulla rete di trasporto nazionale del gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure di cui all'articolo 13 della deliberazione della medesima Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 14 agosto 2002.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 11.

*(Allocazione delle nuove capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale).*

*Sopprimerlo.*

\* **11. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 4.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 6.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 7.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e di nuovi stocaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno l'80 per cento della nuova

capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione e per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti italiana, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia. Restano ferme le esenzioni accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e i diritti derivanti dall'articolo 27 della legge 12 dicembre 2000, n. 273, per le concessioni rilasciate ai sensi delle norme vigenti e per le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

**11. 8.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* compreso tra dieci e venti anni e per una quota compresa tra il 50 e l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive *con le seguenti:* massimo di dieci anni e per una quota massima pari al 50 per cento della nuova capacità ed è modificata.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:* all'80 per cento *fino a:* venti anni *con le seguenti:* al 50 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate, per un periodo di dieci anni.

**11. 5.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I soggetti che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture internazionali di in-

terconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea ai fini dell'importazione in Italia di gas naturale o nel potenziamento delle capacità di trasporto degli stessi gasdotti esistenti, hanno diritto nei corrispondenti punti d'ingresso della rete nazionale dei gasdotti all'allocazione prioritaria nel conferimento della corrispondente nuova capacità realizzata in Italia di una quota delle capacità di trasporto pari all'80 per cento delle nuove capacità di importazione realizzate all'estero, per un periodo di venti anni, e in base alle modalità di conferimento e alle tariffe di trasporto, stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tale diritto è accordato dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che deve essere reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso il quale si intende reso positivamente.

**11. 10.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sopprimere la parola: vigenti.*

**11. 11.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando per la residua quota, le procedure di accesso regolato stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

**11. 12.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sostituire la parola: compravendita con la seguente: importazione*

**11. 13.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fermo restando che le residue quote di cui al comma 2 sono allocate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base ai criteri di legge.

**11. 15.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La residua quota delle nuove capacità di trasporto ai punti di ingresso della rete nazionale dei gasdotti di cui al comma 2, nonché la residua quota delle capacità delle nuove infrastrutture di interconnessione, dei nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale e dei nuovi terminali di rigassificazione di cui al comma 1, e dei potenziamenti delle capacità esistenti di cui allo stesso comma 1, sono allocate secondo procedure definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive.

**11. 14.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

**11. 16.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 6, sostituire le parole da: praticano condizioni economiche fino a: capacità di trasporto con le seguenti: non*

rispettano i criteri in base ai quali hanno ottenuto l'allocazione delle capacità di trasporto, di stoccaggio.

**11. 17.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.  
(Approvato)

**(A.C. 3297 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici).*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dallo Stato ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. I procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'amministrazione competente ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda medesima.

5. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 12.**

*(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica superiori a 300 MW termici).*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 12** *(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia).* – 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalla regione competente mediante un procedimento unico secondo i principi e le procedure della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento cui al comma 1, il rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizza-

zione. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

4. Per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate, entro il termine di cui al comma 1.

5. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 3, dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

6. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al comma 1, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

7. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

8. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazioni le procedure attualmente vigenti.

9. Dal 1° gennaio 2004 si applicano alle reti energetiche le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici.

**12. 34.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 1.*

**12. 1.** Alfonso Gianni.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

\* **12. 2.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gamba, Airaghi, Polledri.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

\* **12. 18.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gastaldi, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole da: dallo Stato fino a: successive modificazioni, con le seguenti: dalla regione.*

**12. 29.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: presentazione della domanda aggiungere le seguenti: comprensiva del progetto e della*

documentazione di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.

**12. 12.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana, sentita la Conferenza Stato-Regioni, un proprio decreto che fissa i limiti minimi da rispettare per tutto il territorio nazionale per la tutela della salute dei cittadini e il rispetto della salvaguardia ambientale.

**12. 36.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al presente comma e sono individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

**12. 30.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 ed individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

**12. 41.** Polledri, Martinelli.

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 2.*

**12. 13.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere preceduta dal giudizio di compatibilità ambientale, ove previsto dalla normativa vigente.

**12. 3.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, premettere il seguente periodo:* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al comma 1 ed individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

\* **12. 10.** Gamba.

*Al comma 3, premettere il seguente periodo:* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al comma 1 ed individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

\* **12. 31.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sostituire le parole: ove prevista con le seguenti: come prevista.*

**12. 14.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **12. 15.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **12. 24.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Ruggeri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **12. 35.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora in conferenza dei servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente

decreto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

\*\* **12. 16.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora in conferenza dei servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente decreto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

\*\* **12. 23.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Ruggeri.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Qualora in conferenza dei servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente decreto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

\*\* **12. 37.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato

esercita, il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 4.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gamba, Airaghi, Polledri.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita, il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 21.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gastaldi, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

\*\* **12. 5.** Airaghi, Gamba.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del

parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

\*\* **12. 22.** Gastaldi, D'Agrò, Polledri.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al presente articolo, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 6.** Gamba, Airaghi.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa nel termine di cui al presente articolo, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

\* **12. 20.** Gastaldi, D'Agrò.

*Sopprimere il comma 4.*

**12. 7.** Gamba, Airaghi.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Per i procedimenti relativamente ai quali sia stata presentata domanda prima della data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti.

**12. 50.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'auto-

rizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

**12. 33.** *(nuova formulazione)* Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 5.*

**12. 26.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

*5-bis.* Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**12. 42.** Gamba.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari

caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche. Conseguentemente le disposizioni del predetto testo unico si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

**12. 8.** Airaghi, Gamba, Polledri.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*\* 12. 17.** Vigni, Vianello.

*Sopprimere il comma 6.*

**\*\* 12. 25.** Realacci, Verneti.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

**12. 38.** Parolo, Guido Dussin.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sostituire le parole da: al presente articolo fino a: e l'esercizio con le seguenti: ai precedenti commi si applicano anche alle autorizzazioni, da rilasciare dallo Stato, per la costruzione e l'esercizio, nonché la modifica o il ripotenziamento.*

**12. 9.** Airaghi, Gamba.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

**\* 12. 11.** Gamba.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Fino alla definizione delle procedure attuative necessarie all'adozione dell'auto-

rizzazione unica di cui al comma 1, trovano applicazione le procedure attualmente vigenti.

\* **12. 40.** Polledri, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « previo parere conforme del » sono sostituite dalle seguenti « previo parere del ».

\*\* **12. 27.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* D'Agrò.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole « previo parere conforme del » sono sostituite dalle seguenti « previo parere del ».

\*\* **12. 39.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Polledri, Martinelli.

**(Approvato)**

**(A.C. 3297 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 13.**

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni economiche per assicurare un adeguato livello di capacità di

produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 13.**

*(Delega al Governo per la disciplina della remunerazione della capacità di produzione di energia elettrica).*

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque prima dell'entrata in funzione della Borsa del mercato elettrico.*

**13. 4.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: assicurare un adeguato con le seguenti: garantire un adeguato.*

**13. 5.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, favorendo anche la contrattazione bilaterale e la finanziabilità di lungo termine.

\* **13. 2.** Lazzari.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione, favorendo anche la contrattazione bilaterale e la finanziabilità di lungo termine.

\* **13. 3.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(A.C. 3297 – Sezione 7)**

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 14.**

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati).*

1. Fino alla completa realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica e del gas naturale, in caso di operazioni di concentrazione di imprese operanti nei mercati dell'energia elettrica e del gas cui partecipino imprese o enti di Stati membri dell'Unione europea ove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definire condizioni e vincoli cui devono conformarsi le imprese o gli enti degli Stati membri interessati allo scopo di tutelare

esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti nazionali di energia ovvero la concorrenza nei mercati.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 14.**

*(Disposizioni a tutela della concorrenza nei mercati).*

*Al comma 1, sostituire le parole da: naturale, in caso di operazioni fino a: degli Stati membri interessati con le seguenti: ed in assenza di garanzie di reciprocità, qualora le imprese monopoliste di altri Stati fossero interessate ad operazioni di concentrazione di imprese operanti nel settore elettrico e del gas, nel rispetto delle normative europee in materia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le procedure d'urgenza, può proporre al Parlamento l'adozione di misure atte a definire condizioni e vincoli cui le imprese devono conformarsi,*

**14. 5.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole: imprese o enti aggiungere le seguenti: di Paesi esteri e.*

**14. 1.** Ruggeri.

*Al comma 1, dopo le parole: membri dell'Unione europea aggiungere le seguenti: o di altri Stati.*

**14. 2.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, dopo le parole:* Ministro delle attività produttive *aggiungere le seguenti:* e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**14. 3.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire le parole:* Stati membri interessati *con le seguenti:* Stati interessati.

**14. 4.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. *(Norme per la società di gestione del mercato elettrico e la relativa organizzazione del mercato regolamentato).*  
— 1. Il gestore del mercato elettrico (GME) promuove l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici.

2. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento del capitale sociale:

a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti all'articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Nella determinazione del limite di cui la comma 2 si computano anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono controllate dai soggetti

di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla medesima società controllante.

4. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**14. 01.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 8)**

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### CAPO IV

#### INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

#### ART. 15.

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).*

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema elettrico nazionale, gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale spa la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

3. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: « Con provvedimento » sono inserite le seguenti: « del Ministro delle attività produttive e sentito il parere ».

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 5-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è risultato, nell'anno precedente, uguale o superiore a 0,05 GWh.

5-*quater*. A decorrere dal 1° luglio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico.

5-*quinqüies*. A decorrere dal 1° luglio 2007, è cliente idoneo ogni cliente finale.

5-*sexies*. A decorrere dalle date di cui ai commi 5-*quater* e 5-*quinqüies* i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno ».

5. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 4. Le azioni della società di cui al comma 2, lettera e), sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia

e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive. Gli indirizzi strategici ed operativi sono definiti dal Ministro delle attività produttive ».

6. I consorzi previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e alle imprese distributrici per la fornitura ai clienti finali.

7. Sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

8. Le disposizioni dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e le disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non si applicano al settore della distribuzione di energia elettrica.

9. Le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, nel territorio cui la concessione o l'affidamento si riferiscono e per la loro durata, non possono esercitare, in proprio o con società collegate o partecipate, alcuna attività in regime di concorrenza in settori verticalmente collegati o contigui e nei confronti degli stessi utenti del servizio pubblico e degli impianti.

10. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese distributrici hanno altresì l'obbligo di mettere a disposizione dei propri clienti in tempo reale il segnale derivante dalla misura dei propri consumi elettrici, rendendolo eventualmente disponibile agli operatori prescelti da questi ultimi per

rappresentarli nei rapporti con i distributori stessi e con gli altri operatori del mercato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

INTERVENTI CORRETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

ART. 15.

*(Misure per garantire il pubblico interesse e lo sviluppo della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Gli impianti di produzione di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione.

**15. 13.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 1, sostituire le parole: previo parere del con le seguenti: sentito il.*

**15. 60.** La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.61. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 15. 61. della Commissione, sostituire le parole da: entro centotanta fino a: proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e.*

**0. 15. 61. 1.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Ruzzante.

*All'emendamento 15. 61. della Commissione, dopo le parole: definisce gli standard di efficienza aggiungere le seguenti: e di sicurezza.*

**0. 15. 61. 2.** Lion, Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, definisce gli standard di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli standard di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

**15. 61.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**15. 14.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , secondo i programmi produttivi predisposti e resi attuativi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale s.p.a.*

**15. 15.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: che, sentita l'Autorità per l'energia*

e il gas, può essere prorogato per un periodo non superiore ad altri tre anni.

**15. 16.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Rughia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 a nessun soggetto è consentito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL SpA cede non meno di ulteriori 5.500 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL SpA predispone entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano per le cessioni degli impianti. L'approvazione del predetto piano, nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione (alienazione della proprietà o cessione di capacità di generazione tramite contratti di cessione di capacità di generazione fisica, *power purchase arrangements*, o di diritti di capacità di generazione virtuali, *virtual power plant*), sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL SpA ».

\* **15. 6.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2004 a nessun soggetto è consentito disporre di una quota di potenza di generazione elettrica installata netta superiore al 45 per cento del totale della potenza installata netta in Italia. Nel caso tale soglia, calcolata come media su base triennale, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tale scopo, entro la stessa data l'ENEL SpA cede non meno di ulteriori 5.500 MW della propria capacità produttiva. A tal fine l'ENEL SpA predispone entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano per le cessioni degli impianti. L'approvazione del predetto piano, nonché la scelta delle modalità e delle tipologie di cessione (alienazione della proprietà o cessione di capacità di generazione tramite contratti di cessione di capacità di generazione fisica, *power purchase arrangements*, o di diritti di capacità di generazione virtuali, *virtual power plant*), sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il piano per le cessioni degli impianti deve consentire sia adeguate condizioni di mercato, sia la necessaria attenzione alla presenza di piani industriali, al mantenimento della produzione nei siti e alle ricadute occupazionali, e deve tener conto delle esigenze relative alle attività di sviluppo, di innovazione, di ricerca e di internazionalizzazione dell'ENEL SpA ».

\* **15. 17.** Vernetti, Ruggeri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica per i clienti

vincolati da parte dell'Acquirente Unico s.p.a., di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 79 del 1999, in capo all'ENEL s.p.a. e destinati al mercato vincolato possono essere trasferiti all'Acquirente Unico s.p.a. con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria deliberazione, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

**15. 18.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 19.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **15. 20.** Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

*Al comma 4, sostituire i capoversi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies con i seguenti:*

« 5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, è cliente idoneo ogni cliente finale non domestico. A decorrere dalla stessa data i clienti idonei possono chiedere con comunicazione al proprio distributore, con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per almeno un anno.

5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è cliente idoneo ogni cliente finale ».

**15. 21.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 4, capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: 1° luglio 2007 con le seguenti: 1° luglio 2005.*

**15. 22.** Ruggeri.

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: 5-quater fino a: almeno con le seguenti: 5-ter, 5-quater e 5-quinquies i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per.*

\* **15. 2.** Lazzari.

**(Approvato)**

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: 5-quater fino a: almeno con le seguenti: 5-ter, 5-quater e 5-quinquies i clienti idonei possono richiedere, per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore con preavviso di tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per.*

\* **15. 23.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole da: i clienti idonei fino alla fine del capoverso con le seguenti: il distributore continua a fornire l'energia elettrica, con le modalità previste per il mercato vincolato, ai clienti idonei che non abbiano comunicato, con preavviso di almeno tre mesi, di volersi approvvigionare di energia elettrica nel libero mercato. Tali clienti potranno restare nel mercato vincolato per non più di due anni.*

**15. 24.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sopprimere le parole: , per non più di due volte,*

**15. 25.** Ruggeri.

*Al comma 4, capoverso 5-sexies, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.*

**15. 26.** Ruggeri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le imprese che intendono svolgere attività di vendita di elettricità ai clienti idonei devono essere autorizzate dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione è rilasciata in base ai criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive allorché il richiedente soddisfi le seguenti condizioni:

a) dimostrazione dell'avvenuta stipula di contratti di approvvigionamento di energia elettrica;

b) dimostrazione dell'avvenuta stipula di contratti di scambio e bilanciamento con il Gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) capacità tecniche dell'impresa;

d) capacità finanziarie anche attraverso il rilascio di idonee garanzie. »

**15. 27.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 5-septies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nel definire le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, considera, nel capitale investito netto da remunerare, tutti gli investimenti realizzati nel corso del precedente periodo regolatorio, volti ad introdurre nuove tecnologie di misurazione di energia elettrica e telegestione che favoriscano un utilizzo efficiente e razionale dell'energia elettrica. »

**15. 28.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. L'Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, fino al 31 dicembre 2004. Il Ministero delle attività produttive, in relazione alla situazione del mercato e alla competizione nell'ambito dell'Unione europea, definisce con decreto legislativo nuove modalità di funzionamento e compiti dell'Acquirente Unico Spa, fino a prevederne la soppressione. Nel caso di soppressione della predetta società, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a stabilire una tariffa sociale per clienti delle fasce più deboli.

**15. 29.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia, Verneti.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 5.*

\* **15. 30.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 5.*

\* **15. 31.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il limite di cui al comma precedente si intende rispettato anche tenendo conto degli impianti la cui disponibilità o la cui produzione sia interamente e parzialmente ce-

duta a terzi; con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante.

5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data» sono sostituite dalle seguenti: «Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6»;

b) il comma 8 è abrogato.

**15. 32.** Verneti, Ruggeri.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. I proprietari degli impianti eolici di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW che entreranno in funzione dopo l'entrata in vigore della presente legge corrispondono, a titolo di compensazione ambientale, ai comuni sedi degli impianti, nonché ai comuni confinanti con il comune sede dell'impianto, un importo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza nominale installata. Gli importi sono attribuiti nella misura del 60 per cento al comune sede dell'impianto e del 40 per cento ai comuni con termini in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al presente comma con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Per gli impianti già in funzione l'importo è dimezzato.

**15. 63.** Mazzoni, Cozzi.

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

7. Fino al rilascio delle nuove concessioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera g), sono fatte salve le concessioni di distribuzione di energia elettrica in essere, nel rispetto dell'unicità della concessione

nell'ambito comunale e con l'esclusione degli ambiti in cui siano pendenti le procedure di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compresa, per quanto riguarda l'attività di distribuzione, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

7-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data» sono sostituite dalle seguenti: «Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6»;

b) il comma 8 è abrogato.

**15. 33.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , la concessione fino alla fine del comma con le seguenti: , con l'esclusione dei comuni di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali si provvede a norma dei periodi seguenti, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il Ministro delle attività produttive, ferme restando le concessioni di distribuzione già attribuite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilascia le concessioni alle imprese elettriche minori, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, per tutti i comuni comprendenti territori da esse già serviti in conformità dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, indipendentemente dal numero dei clienti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. La concessione è estesa ai comuni contigui quando il numero complessivo dei clienti*

finali serviti dall'impresa nel comune oggetto della concessione, alla data del 31 dicembre 1999, sia superiore al 20 per cento del totale.

**15. 52.** Cosentino.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , la concessione fino alla fine del comma con le seguenti:* negli ambiti in cui non siano pendenti le procedure di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel rispetto dell'uniformità delle concessioni e delle relative convenzioni rilasciate alle imprese di distribuzione operanti sul territorio nazionale.

\* **15. 7.** Lusetti.

*Al comma 7, sostituire le parole da: , la concessione fino alla fine del comma con le seguenti:* negli ambiti in cui non siano pendenti le procedure di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la concessione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel rispetto dell'uniformità delle concessioni e delle relative convenzioni rilasciate alle imprese di distribuzione operanti sul territorio nazionale.

\* **15. 34.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, anche al fine di garantire la parità di condizioni, può proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

**15. 50.** (*Testo modificato nel corso della seduta.*) Gastaldi, D'Agrò, Gamba.

**(Approvato)**

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, propone eventuali modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni.

**15. 44.** Parolo, Guido Dussin.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge a nessun soggetto è consentito disporre, direttamente o indirettamente, di più del 50 per cento del totale della potenza efficiente lorda installata in Italia per la produzione di energia elettrica. Nel caso tale soglia, calcolata su base mensile, sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotti i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il limite di cui al comma precedente si intende rispettato anche tenendo conto degli impianti la cui disponibilità o la cui produzione sia interamente e parzialmente ceduta a terzi; con esclusione di società controllate o collegate o controllate dalla medesima controllante.

**15. 35.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in mancanza di accordo tra i distributori entro il 30 giugno 2003 si applica la procedura di cui al comma 4. ».

\* **15. 8.** Lusetti, Verneti, Ruggeri, Lusetti.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono aggiunte, in fine, le parole: « e in mancanza di accordo tra i distributori entro il 30 giugno 2003 si applica la procedura di cui al comma 4. ».

\* **15. 36.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data » sono sostituite dalle seguenti: « Tutte le altre concessioni idroelettriche scadono alla data prevista al comma 6 »;

b) il comma 8 è abrogato.

**15. 9.** Lusetti, Verneti, Realacci, Ruggeri, Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **15. 38.** Polledri, Martinelli.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **15. 51. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

**(Approvato)**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione di cui al comma 6 dell'articolo 23 della presente legge.

\*\* **15. 10.** Lusetti.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione di cui al comma 6 dell'articolo 23 della presente legge.

\*\* **15. 39.** D'Agrò.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia termica prodotta da impianti di cogenerazione di cui al comma 6 dell'articolo 23 della presente legge.

\*\* **15. 40.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 9.*

**15. 11.** Lusetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Ladu, Verneti.

*Al comma 9, dopo le parole:* degli impianti *aggiungere le seguenti:* a valle del contatore.

**15. 42.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 9, sostituire le parole da:* alcuna attività *fino alla fine del comma con le seguenti:* attività in settori verticalmente collegati o contigui e che siano rivolti all'utente finale dal servizio pubblico.

**15. 43.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 9, sostituire le parole:* in settori verticalmente collegati o contigui e *con le seguenti:* , ad eccezione delle attività di vendita di energia elettrica e di gas, nel settore dei servizi postcontatore,

**15. 62.** (Testo modificato nel corso della seduta). La Commissione.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

10. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro dodici mesi dalla pubblicazione

della presente legge, adotta, compatibilmente con lo sviluppo della tecnologia degli apparecchi di misura, i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il segnale per la misura dei loro consumi elettrici.

**15. 12.** Lusetti.

*(Approvato)*

*Al comma 10, sostituire le parole da: in tempo reale fino alla fine del comma con le seguenti: il segnale derivante dalla misura dei propri consumi elettrici. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari affinché le imprese distributrici mettano a disposizione dei propri clienti o di un operatore prescelto da tali clienti a rappresentarli il suddetto segnale, rendendone compatibile l'utilizzo secondo lo sviluppo della tecnologia e degli apparecchi di misura stessi.*

**15. 45.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo il 30 giugno 2003 corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica netta prodotta, limitatamente ai primi otto anni di esercizio degli impianti. Gli importi sono attribuiti come segue: *a)* nella misura del 40 per cento al comune sede dell'impianto; *b)* nella misura del 20 per cento alla provincia che comprende il medesimo comune; *c)* nella misura del 40 per cento ai comuni con-

termini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 11 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari delle compensazioni citate sono determinati d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di ripotenziamento, l'importo applicabile all'incremento di potenza derivante dall'intervento è dimezzato e viene corrisposto per un periodo di cinque anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Fatti salvi gli accordi già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ammesse ulteriori forme di compensazione, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge medesima.

**15. 5.** Polledri, Martinelli, Zanetta, Rosso.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

11. I proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica di potenza termica non inferiore a 300 MW che sono autorizzati dopo la data di entrata in vigore della presente legge corrispondono alla regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La regione sede degli impianti provvede alla ripartizione del contributo compensativo tra i seguenti soggetti: *a)* il comune sede dell'impianto, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale; *b)* i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al

40 per cento del totale; c) la provincia che comprende il comune sede dell'impianto.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla revisione biennale degli importi di cui al comma 11 con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Nei casi di localizzazione degli impianti in comuni confinanti con più regioni, i comuni beneficiari del contributo compensativo di cui al comma 11 sono determinati dalla regione sede dell'impianto d'intesa con le regioni confinanti. Per gli impianti di potenza termica non inferiore a 300 MW, oggetto di interventi di potenziamento, il contributo, calcolato con riferimento all'incremento di potenza derivante dall'intervento, è ridotto alla metà e viene corrisposto per un periodo di tre anni dall'entrata in esercizio dello stesso ripotenziamento. Il contributo di cui al comma 11 e al presente comma non è dovuto in tutti i casi in cui vengano stipulati gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 4. Restano validi gli accordi relativi a misure di compensazione perfezionati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**15. 64.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* Polledri, Martinelli, Zanetta, Rosso, Zacchera, Ruggeri, Scherini.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « intesa come prodotto » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « calcolata annualmente quale rapporto fra la produzione lorda effettiva da pompaggio dell'anno precedente e il numero convenzionale di 3.000 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La produzione lorda effettiva si ottiene dal prodotto fra il consumo per pompaggio e il rendimento di pompaggio del singolo impianto. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 1999 ».

**15. 47.** Polledri, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive ridetermina con proprio decreto l'ambito della rete di trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a 220 kV e delle parti di reti, aventi tensione comprese tra 120 e 220 kV, strettamente funzionali alle attività di trasmissione elettrica, al fine di minimizzare punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e la rete di distribuzione.

**15. 48.** Ladu, Verneti, Soro, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica).** — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministero delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzi una asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) per contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) per ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico.

5. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 ha validità fino al 31 dicembre 2007. »

**15. 01.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**ART. 15-bis (Disposizioni in materia di importazione di energia elettrica).** — 1. All'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 3. Ove la normativa europea imponga la soluzione dei problemi di congestione con criteri di mercato il Ministero delle attività produttive, con propri provvedimenti, dispone che, in presenza di capacità

di trasporto disponibile sulle reti di interconnessione con altri Stati dell'Unione europea insufficiente rispetto alla domanda, la stessa capacità di trasporto, fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti, sia assegnata al Gestore della rete di trasmissione nazionale; con gli stessi provvedimenti, anche ai fini della sicurezza del sistema elettrico, il Ministro delle attività produttive provvede a dare i necessari indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas affinché il Gestore della rete di trasmissione nazionale, anche utilizzando il Gestore del mercato:

a) organizzati una asta trasparente e non discriminatoria per l'acquisto della massima quantità di energia elettrica compatibile con la gestione in sicurezza delle reti;

b) assegni prioritariamente l'energia acquistata, sulla base di quantitativi unitari non inferiori a quelli corrispondenti al pieno utilizzo su base annua di una capacità pari a 10 MW, nonché delle quote definite dal Ministro delle attività produttive ai sensi del comma 1, ai clienti idonei aventi i requisiti di cui al comma 1, a condizione economiche che compensino i costi di acquisto ed ogni altro onere connesso;

c) organizzati aste trasparenti e non discriminatorie per la cessione delle rimanenti quote di energia.

4. Gli eventuali proventi netti derivanti dalle procedure di cui al comma 3 sono utilizzati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per uno o più dei seguenti scopi:

a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b) per contribuire alla realizzazione di investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione;

c) per ridurre le tariffe di trasporto o altri oneri tariffari del sistema elettrico. »

**15. 02.** Gambini, Bersani, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 9)****ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 16.**

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).*

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale spa provvede alla fusione per incorporazione della società per azioni Acquirente Unico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'adozione di una delibera, entro i successivi sessanta giorni, ove siano precisati gli obblighi a carico dei distributori di energia elettrica al fine di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati in condizioni di economicità, continuità, sicurezza, efficienza del servizio e parità del trattamento, anche tariffario. Fino alla data di entrata in vigore della citata delibera, l'ENEL Spa assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità. I contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, in capo all'ENEL Spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti ai distributori di energia elettrica con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il beneficio derivante dalla differenza tra il prezzo dell'energia importata attraverso i contratti ceduti ed il prezzo dell'energia elettrica di produzione nazionale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, le modalità tecniche ed economiche per detto trasferimento.

2. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'arti-

colo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza di tali convenzioni, previa richiesta del produttore, la predetta energia elettrica è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. La disposizione di cui al precedente periodo si applica altresì, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, all'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché a quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità, ivi incluse le condizioni economiche, per detto ritiro, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle ad esse assimilate.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni e le attività della Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto, che è contestualmente soppressa, sono trasferite alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a cui confluiscono, in un conto di gestione distinto, i fondi residui disponibili presso la Cassa conguaglio gas petrolio liquefatto destinati esclusivamente alle finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La Cassa conguaglio per il settore elettrico assume la nuova denominazione di Cassa conguaglio per il settore energetico. Le funzioni ed i poteri di cui agli articoli 1, primo comma, e 2, secondo comma, del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sono attribuiti al Ministero delle attività produttive che li esercita, sentito il Ministero dell'economia e delle

finanze, emanando altresì le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa Cassa. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero delle attività produttive possono, con propri provvedimenti e ferma restando la destinazione dei fondi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, attribuire direttamente o delegare alla Cassa conguaglio per il settore energetico attività specifiche in ordine alle quali formulano gli indirizzi operativi. Con successivo provvedimento, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come sostituito dall'articolo 34, comma 23, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Cassa conguaglio per il settore energetico è trasformata in società per azioni.

4. I produttori nazionali di energia elettrica possono, anche in compartecipazione con società estere, svolgere attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.

5. Per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate di cui all'articolo 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;

b) definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;

c) previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura;

d) promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, in conformità con gli obiettivi nazionali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 16.

*(Misure specifiche per garantire la qualità del servizio del sistema elettrico).*

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **16. 15.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\*\* 16. 6.** Mazzocchi, Raisi, Saia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\*\* 16. 16.** Nieddu, Gambini, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola

o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\*\* 16. 17.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico SpA sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

**\* 16. 7.** Cozzi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni dell'Acquirente Unico SpA sono assegnate a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica a prezzi competitivi, dei clienti finali che non esercitano il diritto di scelta del fornitore.

\* **16. 18.** Verneti, Ruggeri.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. L'articolo 4, comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente: «7. Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale spa a cedere quote azionarie della società Acquirente unico spa a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico riferisce periodicamente alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale dell'attività svolta.»

*1-bis.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,

sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente unico spa, quale fornitore di ultima istanza, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero nei casi in cui il venditore di energia elettrica interrompa il servizio di fornitura ai propri clienti per fallimento o uscita dal *business*, o per mancato pagamento della bolletta da parte dei clienti stessi, o fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica nei casi in cui il cliente finale non eserciti il diritto di scelta del fornitore, per tutti i clienti finali, in particolare per quelli del settore domestico.

**16. 62.** Gamba, Airaghi, Mazzocchi, Raisi, Messa Arrighi.

*Al comma 1, sostituire primo, secondo e terzo periodo con il seguente:* Con decreto del Ministro delle attività produttive sono emanati indirizzi all'Acquirente Unico-s.p.a. affinché assuma il ruolo di acquirente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate.

**16. 19.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente

rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese.

\* **16. 20.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:* Il Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, può autorizzare il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA a cedere quote azionarie della società Acquirente Unico SpA a soggetti che, in forma singola o associata, rappresentino componenti significative delle attività di distribuzione dell'energia elettrica. Nessuno di questi ultimi soggetti può controllare, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale sociale. L'Acquirente Unico SpA riferisce periodicamente sull'attività svolta alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su base nazionale nonché alle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese.

\* **16. 21.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* trasmissione nazionale spa *aggiungere le seguenti:* , entro novanta giorni dalla data prevista dall'articolo 14, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 15, comma 4, della presente legge.

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* la data di cui al primo periodo;

*sopprimere il terzo periodo;*

*al quarto periodo, sostituire le parole da:* I contratti *fino a:* distributori di energia elettrica *con le seguenti:* Dalla data di assunzione di responsabilità della funzione di

garante della fornitura di energia elettrica per clienti vincolati da parte dell'Acquirente unico spa, i contratti di importazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in capo all'ENEL spa e destinati al mercato vincolato, possono essere trasferiti alla medesima Acquirente unico spa.

**16. 80.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* trasmissione nazionale spa *aggiungere le seguenti:* , a decorrere dalla data in cui è dichiarato idoneo ogni cliente finale,

*Conseguentemente:*

*al secondo periodo, sostituire le parole:* trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* novanta giorni antecedenti la data nella quale cade la piena liberalizzazione del mercato dei clienti finali dell'energia elettrica;

*sopprimere il terzo periodo.*

**16. 22.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica nei casi in cui il cliente finale non eserciti il diritto di scelta del fornitore, per tutti i clienti finali, in particolare per quelli del settore domestico, e fornitore di ultima istanza, ovvero sia responsabile della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero nei casi in cui il venditore di energia elettrica interrompa il servizio di fornitura

ai propri clienti, in particolare per i casi di fallimento o uscita dal mercato del medesimo venditore.

\* **16. 23.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono disciplinate le funzioni dell'Acquirente Unico SpA, quale fornitore *standard*, ovvero responsabile della fornitura di energia elettrica nei casi in cui il cliente finale non eserciti il diritto di scelta del fornitore, per tutti i clienti finali, in particolare per quelli del settore domestico, e fornitore di ultima istanza, ovvero sia responsabile della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero nei casi in cui il venditore di energia elettrica interrompa il servizio di fornitura ai propri clienti, in particolare per i casi di fallimento o uscita dal mercato del medesimo venditore.

\* **16. 24.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* senza oneri economici per il distributore.

**16. 25.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* entrata in vigore della citata delibera *con le seguenti:* assunzione da parte dell'Acquirente Unico s.p.a. della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati.

\* **16. 26.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole:* entrata in vigore della citata deli-

bera *con le seguenti:* assunzione da parte dell'Acquirente Unico s.p.a. della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati.

\* **16. 27.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* assicura *con le seguenti:* ed i soggetti distributori che sono anche produttori assicurano.

**16. 28.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, sopprimere quarto e quinto periodo.*

\* **16. 29.** Verneti, Letta, Ruggeri, Soro.

*Al comma 1, sopprimere quarto e quinto periodo.*

\* **16. 30.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* ai distributori *fino a:* garantendo al cedente il *con le seguenti:* all'Acquirente Unico s.p.a. con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, garantendo al cedente il 50 per cento del.

**16. 31.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* ai distributori *fino a:* delle finanze, *con le seguenti:* all'Acquirente Unico s.p.a. con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, sino alla data in cui tutti i clienti finali sono idonei, e.

**16. 32.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: ai distributori di energia elettrica con le seguenti: al gestore della rete di trasmissione nazionale.*

\* **16. 33.** Grotto.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: ai distributori di energia elettrica con le seguenti: al gestore della rete di trasmissione nazionale.*

\* **16. 34.** Ruggeri.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: , garantendo al cedente fino alla fine del periodo.*

\*\* **16. 8.** Lusetti.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: , garantendo al cedente fino alla fine del periodo.*

\*\* **16. 35.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo la parola: differenza aggiungere le seguenti: positiva, nel caso si verifichi,*

**16. 36.** Ruggeri.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16. 70.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 16. 70. della Commissione, primo periodo, sopprimere le parole*

*da: , l'energia elettrica di cui al secondo fino a: acqua fluente,*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento:*

*sopprimere il secondo e il terzo periodo;*

*al quarto periodo, sopprimere le parole: e al terzo;*

*sopprimere il quinto periodo.*

**0. 16. 70. 1.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Ruzzante.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale sino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, l'energia di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al primo periodo del presente comma è ritirata con le modalità di cui al medesimo primo periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il

gas determina le modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate e facendo riferimento a condizioni economiche di mercato. Dopo la scadenza delle convenzioni in essere, l'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al terzo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

**16. 70.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al periodo precedente, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale anche dopo la scadenza delle relative convenzioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, prevedendo condizioni economiche di mercato. L'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 dell'articolo

3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al secondo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

\* **16. 45.** Polledri, Martinelli.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prodotta esclusivamente dalle categorie di impianti di cui al periodo precedente, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale anche dopo la scadenza delle relative convenzioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, prevedendo condizioni economiche di mercato. L'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusa quella di cui al secondo periodo del presente comma, viene ceduta al mercato.

\* **16. 46.** D'Agrò.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Previa richiesta del produttore, l'energia elettrica prodotta da impianti di

potenza inferiore a 10 MVA, l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché quella prodotta da impianti entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del comma 12, del citato articolo 3, continua ad essere ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale fino alla scadenza delle convenzioni in essere. Dopo la scadenza delle predette convenzioni, per l'energia elettrica di cui al primo e terzo periodo del comma 12 del citato articolo 3, si applicano integralmente le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina criteri e modalità per il ritiro dell'energia elettrica di cui al primo e al terzo periodo del presente comma, prevedendo condizioni economiche di mercato.

**16. 44.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in essere con le parole: ivi previste.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Autorità determina le condizioni economiche per il ritiro assicurando la parità di trattamento a tutte le categorie di operatori, ivi comprese le imprese di cui al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, con effetto dal 9 luglio 1999.*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, le parole « otto anni » sono sostituite dalle seguenti « quindici anni ».

**16. 40.** Ladu, Vernetti, Soro, Ruggeri.

*Al comma 2, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**16. 42.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: previa richiesta del produttore fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: la predetta energia elettrica nonché l'energia elettrica di cui al secondo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, viene dispacciata secondo criteri di merito economico o attraverso contratti bilaterali fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza inferiore a 10 MVA, previa richiesta del produttore, è ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale o dall'impresa distributrice, rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione.*

**16. 41.** Ladu, Vernetti, Soro, Ruggeri.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la predetta energia elettrica aggiungere le seguenti: , purché conforme ai criteri di utilizzazione prioritaria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,*

\* **16. 9.** Lusetti.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la predetta energia elettrica aggiun-*

gere le seguenti: , purché conforme ai criteri di utilizzazione prioritaria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

\* **16. 44-bis.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dall'impresa distributrice aggiungere le seguenti: nei limiti dei fabbisogni dei propri clienti vincolati.*

\*\* **16. 10.** Lusetti.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dall'impresa distributrice aggiungere le seguenti: nei limiti dei fabbisogni dei propri clienti vincolati.*

\*\* **16. 43.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: eolica fino alla fine del periodo.*

**16. 11.** Lusetti.

*Sopprimere il comma 3.*

**16. 49.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

**16. 50.** D'Agrò.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: sentito fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanando altresì le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa Cassa che regola il rapporto di lavoro del personale*

dipendente mediante la contrattazione collettiva e le leggi che disciplinano il rapporto di lavoro privato del settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il Ministero delle attività produttive possono, con propri provvedimenti, e ferma restando la destinazione dei fondi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, attribuire direttamente o delegare alla Cassa conguaglio per il settore energetico attività specifiche in ordine alle quali formulano gli indirizzi operativi.

**16. 3.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

*Al comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Gli indirizzi operativi della cassa conguaglio per il settore energetico sono attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo:*

*a) sostituire le parole: e il Ministero delle attività produttive possono con le seguenti: di concerto con il Ministero delle attività produttive può;*

*b) sostituire la parola: formulano con la seguente: formula.*

**16. 48.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **16. 51.** D'Agrò.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **16. 52.** Polledri, Martinelli.

*Sopprimere il comma 4.*

**16. 4.** Alfonso Gianni, Cima, Vernetti.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* attività di realizzazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* in paesi esteri attività di realizzazione e di esercizio di impianti di generazione di energia elettrica da qualunque fonte prodotta, nel rispetto della legislazione vigente nel paese estero, sede degli impianti medesimi.

**16. 53.** Gambini.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* , ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.

\* **16. 54.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* , ivi compresi gli impianti elettronucleari all'estero.

\* **16. 55.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* , e della stessa rete di trasmissione, al fine di coprire l'intero territorio italiano.

**16. 56.** Ruggeri.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* , anche al fine di importarne l'energia prodotta.

**16. 57.** Ruggeri.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le società titolari di concessioni di distribuzione, ivi comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono trasferire le attività di vendita ai clienti vincolati a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima con-

trollante. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare le opportune modalità di separazione contabile ed amministrativa delle attività esercitate da tali società.

**16. 12.** Lusetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, in decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

\* **16. 13.** Lusetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, in decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

\* **16. 59.** D'Agrò.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 16. 71.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 16. 71. della Commissione, sostituire le parole: degli obiettivi con le seguenti: delle funzioni.*

**0. 16. 71. 1.** Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

*All'emendamento 16. 71. della Commissione, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione.*

**0. 16. 71. 2.** Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

*All'emendamento 16. 71. della Commissione, sopprimere la lettera b).*

\* **0. 16. 71. 3.** Quartiani, Nieddu, Gambini, Ruzzante.

*All'emendamento 16. 71. della Commissione, sopprimere la lettera b).*

\* **0. 16. 71. 4.** Polledri, Martinelli, Cè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), della presente legge, e senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa tecnica impiantistica all'interno degli edifici;

b) promozione di un reale sistema di verifica di tali impianti per accertare il rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa in materia con l'obiettivo pri-

mario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza.

**16. 71.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Gli articoli da 107 a 135 e le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 137 del testo unico sull'edilizia di cui la decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, ed il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono abrogati.

**16. 14.** Lusetti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti bilaterali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico ».

\* **16. 5.** Airaghi, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « I contratti bila-

*terali sono trasmessi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in copia conforme all'originale»;*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la concorrenza o la sicurezza ed efficienza del servizio elettrico ».

\* **16. 58.** D'Agrò, Gastaldi, Polledri.

*(Approvato)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è sostituito dal seguente:

« 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più società per azioni, di cui mantengono il controllo e a cui trasferiscono i beni ed i rapporti in essere, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare i criteri per le opportune modalità di separazione gestionale ed amministrativa delle attività esercitate dalle predette società ».

**16. 60.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*(Approvato)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

« 7. I soggetti titolari di concessioni di distribuzione possono costituire una o più

società di capitali, di cui mantengono il controllo, a cui trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi alla distribuzione di energia elettrica o alla vendita ai clienti vincolati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad emanare le opportune modalità di separazione gestionale ed amministrativa delle attività esercitate da tali società ».

**16. 61.** Verneti, Ruggeri, Lusetti.

*(A.C. 3297 - Sezione 10)*

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a 200.000 *standard* metri cubi annui, che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare la detta fornitura nelle indicate aree geografiche.

2. La fornitura di gas naturale di cui al comma 1, a condizioni di mercato, è effettuata dalle imprese individuate, ai sensi dello stesso comma, entro il termine massimo di quindici giorni a partire dal ricevimento della richiesta da parte del cliente finale.

3. L'attività di cui al comma 2, ivi inclusi i limiti e gli aspetti relativi al bilanciamento fisico e commerciale, è esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle

attività produttive da emanare, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Resta ferma la possibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

5. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas e l'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti, i termini di cui all'articolo 28, comma 4, e all'articolo 36 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono prorogati al 31 dicembre 2003.

6. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è abrogato.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 17.**

*(Misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale).*

*Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.*

**17. 1.** Lazzari, Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

**(A.C. 3297 – Sezione 11)**

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 18.**

*(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).*

1. Al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento ed i livelli essenziali

delle prestazioni nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di petrolio liquefatti (GPL), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare le norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di petrolio liquefatti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in materia di emanazione delle norme tecniche di prevenzione incendi;

b) garantire e migliorare il servizio all'utenza, anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e professionali per l'esercizio dell'attività e l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la commercializzazione e l'impiantistica;

c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 18.**

*(Delega al Governo per il riassetto delle attività di stoccaggio e vendita di gas di petrolio liquefatti).*

*Al comma 1, dopo le parole: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore*

della presente legge aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni.

**18. 1.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.*

**18. 2.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 19.**

*(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali).*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 6.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e

degli obiettivi generali di politica energetica, previsti agli articoli 3, 4 e 6, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

4. Le concessioni petrolifere di cui al regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, sono convertite di diritto in autorizzazioni a tempo indeterminato.

5. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 2, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza e di demanio marittimo.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 19.**

*(Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di lavorazione e stoccaggio di oli minerali).*

*Sopprimere il comma 4.*

\* **19. 2.** Gambini, Nieddu, Quartiani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 13)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 20.**

*(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica).*

1. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche a fini

di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile.

2. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20.

*(Disposizioni per promuovere l'espansione dell'offerta energetica).*

*Sopprimere il comma 2.*

**20. 2.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, dopo le parole: di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'interno e.*

**20. 1.** Governo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, si applicano, nel caso di investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, volti alla realizzazione di opere di pubblica utilità, così come definite dal decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le seguenti disposizioni:

a) le istanze presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono esaminate dall'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse ed indipendentemente dai criteri di precedenza indicati all'articolo 1-ter del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

b) il beneficio si intende concesso decorsi i sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate;

c) nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, spetta nel limite del 75 per cento dell'indennità fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

**20. 3.** D'Agrò.

#### **(A.C. 3297 – Sezione 14)**

#### ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 21.

*(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e succes-

sive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione, le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e ai loro potenziamenti ovunque ubicati. Le procedure previste dal citato articolo 8 della legge n. 340 del 2000, si applicano altresì al conferimento di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, ovunque ubicato.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime.

3. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per l'utilizzo degli idrocarburi liquidi derivati dal metano.

4. Ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche, previsti dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, sono ammissibili le spese relative alle seguenti voci: progettazione, direzione lavori e sicurezza; servitù, danni, concessioni e relative spese; materiali; trasporti; lavori di costruzione civile, montaggi e messa in gas; costi interni; eventuali saggi archeologici ove necessario.

5. Qualora i comuni o i loro consorzi si avvalgano di società concessionarie per la costruzione delle reti di distribuzione del gas naturale, le spese ammissibili al finanziamento ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, comprendono i costi di diretta imputazione, i costi sostenuti dalle unità aziendali impiegate direttamente e indirettamente nella costruzione dei beni, per la quota imputabile ai singoli beni. I predetti costi sono comprensivi anche delle spese generali nella misura massima del 5 per cento del costo complessivo del bene. Non sono

comunque ammissibili alle agevolazioni le maggiori spese sostenute oltre l'importo globale approvato con il decreto di concessione del contributo.

6. Per i progetti ammessi ai benefici di cui ai commi 4 e 5, le imprese del gas e le società concessionarie presentano al Ministero delle attività produttive, unitamente allo stato di avanzamento finale, una dichiarazione del legale rappresentante, attestante che il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere non è inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria. Nel caso in cui il costo effettivo risulti inferiore alla spesa complessiva determinata in sede di istruttoria, gli stessi soggetti presentano la documentazione finale di spesa corredata da una dichiarazione del legale rappresentante che indichi le variazioni intervenute tra la spesa ammessa a finanziamento e i costi effettivi relativi alle singole opere realizzate. Il contributo è calcolato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

7. Il concessionario delle opere di metanizzazione non è tenuto a richiedere la certificazione del comune ai fini della presentazione degli stati di avanzamento intermedi dei lavori di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, non si applicano al settore della distribuzione del gas naturale.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 21.

*(Promozione dell'uso di gas naturale e semplificazione di procedimenti).*

*Sopprimere il comma 1.*

**21. 2.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e.

\* **21. 3.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e.

\* **21. 4.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza e affidabilità degli impianti, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

\*\* **21. 5.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza e affidabilità degli impianti, come stabilito dall'articolo 7 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.

\*\* **21. 6.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Nel caso di opera sottoponibile a valutazione di impatto ambientale si applicano le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**21. 1.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, dopo le parole:* di concerto con i Ministeri *aggiungere le seguenti:* dell'interno.

**21. 20.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* I risparmi eventualmente conseguiti dall'amministrazione dello Stato provenienti dai residui di spesa non effettivamente sostenuta dalle imprese del gas e dalle società concessionarie confluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al completamento della metanizzazione dei comuni montani e del Mezzogiorno. Le modalità di impiego del predetto fondo sono definite con regolamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**21. 7.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **21. 8.** Polledri, Martinelli.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **21. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* e dell'energia elettrica.

**21. 9.** Ladu, Verneti, Ruggeri, Soro.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 21. 12.  
DELLA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 9.*

**0. 21. 12. 1.** Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

*Sopprimere il comma 10.*

**0. 21. 12. 2.** Nieddu, Quartiani, Ruzzante.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

9. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n. 416, già differiti al 31 dicembre 2002 dall'articolo 8-*quinquies* del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2004.

10. Al comma 10-*bis* dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, la parola: « decorre » è sostituita dalle seguenti: « e il periodo di cui al comma 9 decorrono » e le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

**21. 12.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale del trasporto pubblico e privato e la diffusione dell'utilizzo del gas naturale come carburante, con provvedimento da adottarsi a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate apposite norme regolamentari che definiscono, per tale settore d'impiego, specifiche tariffe di trasporto e di distribuzione.

**21. 11.** Alfredo Vito.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-*bis*. (*Disposizioni interpretative dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto medesimo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione; tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite, fermo restando che il termine finale non può in ogni caso superare il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 7, e, in caso di affidamenti e concessioni attribuiti mediante gara, il termine di cui al medesimo articolo 15, comma 9. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti; resta esclusa la possibilità della gestione diretta.

**21. 01.** (*nuova formulazione*) Polledri, Martinelli, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-*bis*. (*Disposizioni interpretative dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto medesimo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipata se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione; tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite, fermo restando che il termine finale non può in ogni caso superare il periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 7.

**21. 03.** Polledri, Martinelli, Stucchi, Balamano, Bianchi Clerici, Bricolo, Caparini, Cè, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli,

Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Vascon, Ruggeri.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis.

*(Disposizioni interpretative dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).*

1. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del decreto medesimo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato se stabilita nei relativi atti di concessione e di assegnazione; da esercitarsi secondo le norme ivi stabilite. Il servizio riscattato deve essere affidato a terzi con le modalità stabilite dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, esclusivamente mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio.

**21. 04.** Polledri, Martinelli, Quartiani, Ruggeri.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis. *(Disposizioni interpretative dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164).* — 1. L'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come integrato e modificato dall'articolo 145, comma 22, della legge n. 388 del 2000, va interpretato nel senso che è fatta salva la facoltà per il solo ente locale concedente di prorogare la durata del periodo transitorio, qualora ne ravvisi un pubblico interesse.

**21. 02.** Polledri, Martinelli, Stucchi, Balaman, Bianchi Clerici, Bricolo, Capa-

rini, Cè, Didonè, Guido Dussin, Luciano Dussin, Ercole, Fontanini, Dario Galli, Gibelli, Lussana, Francesca Martini, Pagliarini, Parolo, Rizzi, Rodeghiero, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Vascon, Ruggeri.

**(A.C. 3297 – Sezione 15)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

ART. 22.

*(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).*

1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, provvede:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta, consentite ai soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, per il rispetto della percentuale

di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

*b)* a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

*c)* a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera *a)* con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO V

MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

ART. 22.

*(Promozione dell'utilizzazione pulita del carbone).*

*Sopprimerlo.*

\* **22. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimerlo.*

\* **22. 2.** Verneti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Sopprimere il comma 1.*

**22. 3.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi Verneti, Ruggeri.

*Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

\* **22. 26.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

*(Approvato)*

*Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

\* **22. 27.** La Commissione.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di generazione alimentati a carbone che abbiano un rendimento superiore al 45 per cento e livelli di emissione di almeno il 30 per cento inferiori ai limiti di legge, può accedere ai benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 383 del 2001, per una quota pari al 25 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione degli impianti medesimi. La quota ammessa al beneficio è aumentata di 1 punto percentuale per ciascun decimo di punto di rendimento oltre il 45 per cento. L'effettivo conseguimento dei livelli attesi di rendimento e di emissioni è verificato sulla base dei risultati del primo anno di esercizio. Il beneficio decade, con l'applicazione di opportune sanzioni, nel caso in cui anche uno solo dei livelli minimi non sia raggiunto.

*1-ter.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, bandisce due gare per la realizzazione, in due diversi siti, di un impianto a carbone di tecnologia avanzata, avente rendimento superiore al 50 per cento ed emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> inferiori a 0,5 kg./KWh.

1-*quater*. Alle attività di ricerca volte allo sviluppo e alla realizzazione, entro il 2020, di un impianto dimostrativo alimentato a combustibili solidi ad « emissioni zero » avente almeno il 60 per cento di rendimento, sono destinate una parte delle risorse del Fondo della ricerca di sistema di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 gennaio 2000, il cui ammontare è incrementato in misura pari a 0,05 euro/MWh e le cui modalità di gestione sono fissate con apposito decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*quinquies*. Gli esercenti degli impianti di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, erogano ai Comuni sedi degli impianti medesimi e a quelli confinanti un importo pari a 0,5 euro per ogni MWh prodotto, da ripartire sulla base di criteri stabiliti con regolamento attuativo.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Misure per il rispetto degli impegni di cui al Protocollo di Kyoto.

**22. 25.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 2.*

**22. 4.** Verneti, Realacci, Ruggeri.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da:* delle attività produttive *fino a :* tutela del territorio *con le seguenti:* dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive.

\* **22. 5.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole da:* delle attività produttive *fino a :* tutela del territorio *con le seguenti:* dell'ambiente

e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive.

\* **22. 6.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

*Al comma 2, dopo le parole: con uno o più decreti aggiungere: legislativi.*

**22. 7.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**22. 8.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) ad applicare, per quanto attiene i soggetti produttori esercenti officine di produzione e di trasformazione di energia, quanto previsto dall'articolo 2 della legge 1° giugno 2002, n. 120, e a riferire annualmente al Parlamento in merito all'applicazione della presente disposizione.

**22. 9.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) a definire la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e le misure compensative, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448

**22. 10.** Verneti, Ruggeri, Realacci.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: periodo 2003-2010, con le seguenti: periodo 2003-2012.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, apportare le seguenti modifiche:*

*alla lettera a), dopo la parola: prodotta, aggiungere le seguenti: e differenziate per filiere tecnologiche*

*alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: considerando la necessaria diversificazione delle fonti di approvvigionamento del sistema energetico nazionale*

*alla lettera b) aggiungere in fine le parole: in coerenza con la normativa comunitaria in materia di mercato dei diritti di emissione e che tenga conto anche delle riduzioni ottenute attraverso l'incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia.*

*sopprimere la lettera c).*

**22. 11.** Rosso, Zanetta, Blasi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: soglie, con la seguente: quote.*

*Conseguentemente alla lettera c) sostituire la parola: soglie, con la seguente: quote.*

**22. 12.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ruggeri.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: energia, aggiungere la seguente: elettrica.*

**22. 13.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili.*

**22. 14.** Nieddu, Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

\* **22. 15.** Alfonso Gianni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

\* **22. 16.** Verneti, Ruggeri.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia.*

**22. 18.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole: , in accordo con le direttive europee in materia.*

**22. 19.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) a stabilire sanzioni commisurate a ciascuna delle quote di cui alla lettera a), in accordo con le direttive europee in materia;*

**22. 20.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: criteri di aggiungere la seguente: forte.*

**22. 21.** Alfonso Gianni.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: coerentemente con le complessive misure adottate dall'unione europea, finalizzate ad individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo.*

**22. 22.** Guido Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) a definire la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e le misure compensative, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**22. 23.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I Ministri delle attività produttive, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente procedono, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione dell'attuale normativa concernente le aliquote delle accise sugli oli minerali, sui consumi di carbon-coke, di petrolio e orimulsion, secondo criteri che, al fine di non penalizzare in maniera surrettizia l'uso termoelettrico di combustibili fossili alternativi agli idrocarburi, tengano conto dell'effettivo impatto ambientale conseguente all'uso di tale fonti.

**22. 24.** D'Agrò.

**(A.C. 3297 – Sezione 16)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 23.**

*(Norme in materia di fonti rinnovabili).*

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino al 2007, la quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui

all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attività produttive, con propri decreti emanati sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, può stabilire le variazioni della medesima quota, per gli anni successivi fino al 2012.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 1,5 volte la somma necessaria per l'acquisto, nell'anno precedente, di « certificati verdi » in quantità pari all'entità dell'inadempienza.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni di cui al comma 2 è il prezzo massimo dei « certificati verdi » formati nel corso dell'anno precedente sul mercato di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, o, se superiore, quello dei certificati emessi dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 confluiscono nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore energetico, di cui

all'articolo 16, comma 3, al fine di contribuire alla copertura di tale voce degli oneri generali di sistema.

6. Al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 contribuisce anche l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.

7. Al fine del raggiungimento della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, come recepita dalla legge 1° marzo 2002, n. 39, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti per i quali è stata rispettata la gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

8. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 e anche al fine di consentire il risparmio energetico ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili i combustibili derivati dai rifiuti, anche se inclusi nei combustibili di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 2002.

9. All'articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse le parole « oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti ».

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 23.

*(Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).*

*Sopprimerlo.*

**23. 26.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Sono fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

*Conseguentemente, sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.*

**23. 27.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **23. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **23. 28.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 e fino al 2007 con le seguenti: dall'anno 2004 e fino al raggiungimento almeno del 22,1 per cento della produzione totale di energia elettrica.*

**23. 2.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 e fino al 2007 con le seguenti: dall'anno 2004 e fino al 2006.*

**23. 30.** Grotto.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 con le seguenti: dall'anno 2003.*

**23. 31.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 con le seguenti: dall'anno 2004.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 2012 con le seguenti: fino al 2010.*

**23. 29.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2005 con le seguenti: dall'anno 2004.*

**23. 32.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , così come definite all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,*

\* **23. 13.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: impianti alimentati da fonti rinnovabili aggiungere le seguenti: , così come definite all'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,*

\* **23. 34.** Vernetti, Realacci, Ruggeri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: una percentuale compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e.*

**23. 16.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1,2 punti percentuali.*

**23. 3.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.*

**23. 35.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.*

\* **23. 8.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.*

\* **23. 14.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 1 punto percentuale.*

\* **23. 36.** Vernetti, Ruggeri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,90 punti percentuali.*

\*\* **23. 37.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,90 punti percentuali.*

\*\* **23. 38.** Di Gioia, Grotto.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,80 punti percentuali.*

**23. 39.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,75 punti percentuali.*

**23. 40.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,70 punti percentuali.*

**23. 41.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,65 punti percentuali.*

**23. 42.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,60 punti percentuali.*

**23. 43.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,50 punti percentuali.*

\* **23. 44.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 0,35 punti percentuali con le seguenti: 0,50 punti percentuali.*

\* **23. 45.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 0,35 punti percentuali aggiungere le seguenti: e comunque di una percentuale compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti per il nostro Paese dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e.*

**23. 15.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: sentito il Ministro fino alla fine del comma con le seguenti: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2008-2010 e per il triennio 2011-2013. Detti decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 dicembre 2008.*

**23. 47.** (Testo corretto nel corso della seduta) Tucci, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.*

**23. 17.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.*

\* **23. 9.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.*

\* **23. 19.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.*

\* **23. 48.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le variazioni con le seguenti: gli incrementi.*

\* **23. 49.** D'Agrò.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 2012 con le seguenti: con anticipo di quattro anni sull'anno di applicazione.*

**23. 46.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali variazioni possono essere solo variazioni d'incremento.*

**23. 20.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prezzo unitario di riferimento per il calcolo delle sanzioni non può comunque essere inferiore a due volte il valore medio del prezzo dell'energia elettrica, formatosi nella borsa del mercato elettrico nel corso dell'anno precedente.*

**23. 50.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* La certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 di-

cembre 1999, è applicata ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

*5-ter.* Il prezzo di collocamento dei certificati verdi di cui al comma 5-*bis*, per il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati verdi per l'anno 2002 ridotto, in ogni anno, dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.

*5-quater.* I certificati verdi di cui al comma 5-*bis* possono essere usati per ottemperare l'obbligo di cui al comma 1 entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

**23. 51.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Sostituire i commi 6, 7 e 8 con i seguenti:*

6. La certificazione di produzione da fonti rinnovabili, operata attraverso i certificati verdi di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, è applicata ai primi dodici anni di esercizio per l'elettricità prodotta da biomasse e ai primi dieci anni per la produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili.

7. Il prezzo di collocamento dei certificati verdi di cui al comma 6, per il periodo 2003-2012, è pari al prezzo di collocamento dei medesimi certificati verdi per l'anno 2002 ridotto, in ogni anno, dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente.

8. I certificati verdi di cui al comma 6 possono essere usati per ottemperare l'obbligo di cui al comma 1 entro il quarto anno solare successivo a quello del rilascio.

**23. 52.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Sopprimere il comma 6.*

\* **23. 4.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 6.*

- \* **23. 53.** Vernetti, Ruggeri, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

*Al comma 6, dopo le parole: energia termica aggiungere le seguenti: prodotta da fonti rinnovabili ed.*

- 23. 55.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Bandoli.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che non provenga da impianti di trasformazione delle materie prime e prodotti secondari.*

- 23. 10.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* L'articolo 23, comma 8, terzo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, si applica anche alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico di pertinenza di soggetti diversi dall'ENEL, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2004.

- 23. 56.** Zanetta, Blasi.

**(Approvato)**

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

- \* **23. 11.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

- \* **23. 21.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

- \* **23. 57.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Sopprimere i commi 7 e 8.*

- 23. 58.** Vernetti, Ruggeri.

*Sopprimere il comma 7.*

- \* **23. 6.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 7.*

- \* **23. 25.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 7.*

- \* **23. 59.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 7.*

- \* **23. 60.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 7, sostituire le parole da: per i quali è stata fino alla fine del comma con le seguenti: organici e inorganici.*

- 23. 23.** Lusetti.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e che sono classificati come biomassa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.*

- 23. 61.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: e che sono classificati come biomassa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,*

lettera *b*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

\* **23. 24.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:* e che sono classificati come biomassa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001.

\* **23. 62.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23. 90.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 23. 90. della Commissione, sopprimere le parole da:* , nonché dei prodotti fino alla fine dell'emendamento.

**0. 23. 90. 1.** Vernetti, Realacci, Boccia.  
*(Approvato)*

*All'emendamento 23. 90. della Commissione, sostituire le parole:* che non rispettano le caratteristiche definite nel *con le seguenti:* di cui al.

**0. 23. 90. 3.** Realacci, Vernetti, Boccia.

*All'emendamento 23. 90. della Commissione, sostituire le parole:* che non rispettano le caratteristiche definite nel *con le seguenti:* di cui all'articolo 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), *i*), *m*), *o*), *p*), *q*) e *s*) del.

**0. 23. 90. 2.** Vernetti, Realacci, Boccia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole:* , con esclusione dei prodotti, sostanze e beni derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici e di energia, nonché dei prodotti energetici che non rispettano le caratteri-

stiche definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche e integrazioni.

**23. 90.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

*(Approvato)*

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per lo stesso fine, la durata del diritto di certificazione di produzione da fonte rinnovabile (certificato verde), già fissata in otto anni dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, variando nel numero di anni in corrispondenza delle singole tipologie di fonte rinnovabile; tale durata deve comunque essere idonea a favorire il recupero dei costi sostenuti da parte del titolare dell'impianto.

**23. 63.** D'Agrò.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ad eccezione delle forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti, la cui conversione in energia elettrica non dà luogo ad emissioni gassose aggiuntive in atmosfera, e fermo restando quanto disposto al comma 7, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili di energia, così come definite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non sono ammesse al regime giuridico riservato alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Non sono altresì ammessi al suddetto regime i prodotti, sostanze e beni derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici e di energia, né i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni.

**23. 64.** Tucci, D'Agrò.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **23. 7.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **23. 65.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **23. 66.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 8, sopprimere le parole da: e anche al fine di consentire fino a: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.*

**23. 67.** Tucci.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sopprimere la parola: giuridico.*

\* **23. 68.** Zanetta, Blasi.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sopprimere la parola: giuridico.*

\* **23. 69.** Coronella, Foti.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sostituire la parola: elettricità con la seguente: energia.*

\*\* **23. 70.** Lupi, Stradella, Dell'Anna, Zanetta, Blasi.

*Al comma 8, sostituire la parola: elettricità con la seguente: energia.*

\*\* **23. 71.** Coronella, Foti.

*Al comma 8, sopprimere le parole da: , anche se inclusi fino alla fine del comma.*

**23. 72.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sostituire le parole da: anche se inclusi fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni riportati nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.*

\* **23. 12.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

*Al comma 8, sostituire le parole da: anche se inclusi fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto delle norme tecniche e dei limiti di accettabilità delle emissioni riportati nei suballegati 1 e 2 dell'allegato 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.*

\* **23. 73.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

*Al comma 8, sostituire le parole da: anche se inclusi fino alla fine del comma con le seguenti: secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001,*

**23. 75.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: , nonché il combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del predetto decreto.*

**23. 82.** Marras, Minoli Rota.

*Al comma 8, sostituire le parole: anche se inclusi nei con le seguenti: ad eccezione dei.*

**23. 76.** D'Agrò.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Al fine di precisare ulteriormente le disposizioni applicative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 3, comma 1, di entrambi i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, del 24 aprile 2001, dopo le prole: « consumi di energia primaria » è inserita la seguente: « fossile ».

8-ter. Le fonti assimilate alle fonti rinnovabili di energia, così come definite dall'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non sono ammesse al regime giuridico riservato alle fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

**23. 79.** Coronella, Foti.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione e l'utilizzo di calore da fonti energetiche rinnovabili costituisce misura idonea al conseguimento degli obiettivi di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

**23. 77.** (Testo modificato nel corso della seduta) Tucci, D'Agrò.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 9.*

\* **23. 80.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 9.*

\* **23. 81.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. (Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per l'accesso al mercato elettrico) 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

**23. 01.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. (Semplificazione delle procedure per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) 1. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'applicazione delle procedure di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili.

**23. 02.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**ART. 23-bis. (Accesso al mercato elettrico)** 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di attuare l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di assicurare la precedenza nel dispacciamento all'energia prodotta da tali fonti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

**23. 03.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**ART. 23-bis. (Disposizioni per la valorizzazione energetica delle biomasse)** 1. Allo scopo di promuovere l'attivazione della filiera delle biomasse e di individuare gli strumenti economici e normativi per il suo sviluppo, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) individua le zone di produzione di rifiuti e residui di lavorazione del legno non utilizzati per attività di riciclo e

riutilizzo e le condizioni, le modalità e le risorse per la valorizzazione energetica di tali materiali;

b) individua le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva e delle industrie agroalimentari;

c) individua le aree golenali e quelle a rischio di dissesto idrogeologico, sulle quali è opportuno mettere a dimora colture da destinare a fini energetici, definendo sia le modalità che le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione di tali azioni;

d) individua le aree da destinare all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali, ai sensi della legge 1 giugno 2002, n. 120, i cui incrementi netti di produzione annua di biomassa sono destinati a scopi energetici;

e) stabilisce le procedure per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare, mediante apposite convenzioni e sulla base di progetti da questi presentati, le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo;

f) stabilisce le modalità per l'erogazione di contributi, fino all'importo massimo del 50 per cento, per l'avvio delle azioni di valorizzazione di cui al presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**23. 04.** Vernetti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis. (Incentivi per il solare fotovoltaico) - 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di trasformare gli attuali incentivi per l'installazione di pannelli fotovoltaici, consistenti in finanziamenti in conto capitale, in un sistema di finanziamento in conto produzione-funzionamento, emana una apposita disciplina nel rispetto dei seguenti criteri:

a) obbligo di acquisto da parte del gestore della rete di trasmissione dell'elettricità da impianti fotovoltaici;

b) fissazione di una tariffa minima incentivante per la produzione di elettricità da impianti fotovoltaici;

c) l'entità della tariffa incentivante e la sua durata deve consistere in una equa remunerazione del costo sostenuto per l'esercizio e la manutenzione del generatore fotovoltaico;

d) la tariffa incentivante è concessa agli impianti installati su strutture edilizie o che ne siano parte integrante o collocate nelle aree pertinenziali o comunque nelle immediate vicinanze delle strutture stesse;

e) riduzione della tariffa per gli impianti che usufruiscono di aiuti consistenti in finanziamenti in conto capitale statali o regionali;

f) concessione della tariffa a tutti gli impianti fotovoltaici a prescindere dalla potenza nominale;

g) riconoscimento dell'agevolazione per gli impianti entrati in esercizio prima del 2010 a condizione che a tale data sia installata una potenza nominale complessiva di 300 MW. In caso contrario l'Autorità disciplina l'ulteriore durata dell'agevolazione fino al raggiungimento dell'obiettivo suddetto.

**23. 05.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

**(A.C. 3297 - Sezione 17)**

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 24.**

*(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia).*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « I soggetti che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al periodo precedente non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

2. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, al primo periodo, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 »; al secondo periodo del medesimo comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2004 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

*(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia).*

*Sopprimerlo.*

**24. 1.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 4. DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 24. 4. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: ovvero la stipulazione fino a: bilancio dello Stato con le seguenti: nonché la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.*

**0. 24. 4. 1.** Quartiani, Gambini, Innocenti.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 24 *(Disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia)*. — 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo la parola: « soggetti » sono aggiunte le seguenti: « , diversi da quelli di cui al terzo periodo, ».

2. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « I soggetti destinatari di incentivi relativi alla realizzazione di impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili che non rispettino la data di entrata in esercizio dell'impianto indicata nella convenzione e nelle relative modifiche e integrazioni sono considerati rinunciatari qualora non abbiano fornito idonea prova all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. I soggetti beneficiari che abbiano adempiuto l'onere di cui al terzo periodo non sono considerati rinunciatari e perdono il diritto alle previste incentivazioni nei limiti corrispondenti al ritardo accumulato ».

**24. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**24. 2.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

3. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole « Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992 » sono aggiunte le seguenti: « comprese le iniziative di cui al contratto di programma per il settore elettrico municipale concluso tra il Ministero dell'industria, Cispel e Federelettrica il 5 marzo 1992 ».

**24. 3.** Lusetti.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. *(Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia)*. — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA

destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

\* **24. 01.** Alfonso Gianni.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

ART. 24-bis. (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia). — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

\* **24. 02.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**ART. 24-bis. (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia).** — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

\* **24. 04.** Quartiani, Bersani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**ART. 24-bis. (Interventi a favore dell'uso razionale dell'energia).** — 1. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulano un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per

l'attuazione di misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto, nonché il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la costituzione di reti di laboratori per la metrologia e la qualificazione e certificazione di prodotti e sistemi;

d) la costituzione di un osservatorio tecnologico;

e) la promozione di filiere produttive integrate, con particolare riferimento alla valorizzazione energetica delle biomasse;

f) la promozione di programmi di collaborazione internazionale, attuativi dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120;

g) il supporto tecnico al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la predisposizione degli atti normativi e la verifica dei loro effetti, nonché per lo svolgimento dei rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con le organizzazioni internazionali con le quali tali Ministeri intrattengono rapporti.

2. Le priorità, gli obiettivi specifici e i piani pluriennali e annuali dell'accordo di programma sono definiti dalle parti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per lo svolgimento delle attività dell'accordo di cui al comma 1, l'ENEA

destina una somma non inferiore a 25 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2003, del contributo ordinario annuale dello Stato, a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti.

**24. 05.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24. 6.  
DELLA COMMISSIONE

*All'articolo aggiuntivo 24. 06. della Commissione, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 24. 06. 1.** Quartiani, Gambini, Innocenti.

*Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**ART. 24-bis.** *(Interventi a favore dell'uso razionale di energia).* — 1. Il Ministero delle attività produttive, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, stipula un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione delle misure a sostegno della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Dal predetto accordo di programma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**24. 06.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**ART. 24-bis.** *(Fondo per progetti di ricerca).* — 1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico tecnologico e dimostrativo, con riguardo allo sviluppo di nuove fonti di energia e all'uso razionale dell'energia, nonché alla riduzione dell'im-

patto ambientale della produzione, della trasformazione, del trasporto e dell'impiego dell'energia.

2. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è alimentato con una quota pari allo 0,1 per cento del gettito generato dall'imposizione fiscale sull'energia e sulle fonti energetiche, con esclusione dell'IVA.

3. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e tutela del territorio. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti pubblici e privati con priorità per i soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

**24. 03.** D'Agrò.

**(A.C. 3297 – Sezione 18)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche).*

1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione degli idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche costituiscono titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere con-

nesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità; essi sostituiscono, ad ogni effetto, autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

2. Il permesso e la concessione di cui al comma 1 sono rilasciati a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. La procedura di valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, si conclude entro il termine di tre mesi e costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Decorso tale termine, l'amministrazione competente in materia di valutazione di impatto ambientale si esprime nell'ambito della conferenza di servizi convocata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nel caso di permessi di ricerca, l'istruttoria si conclude entro il termine di sei mesi dalla data di conclusione del procedimento di conferimento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

5. Nel caso di concessioni di coltivazione, i termini di cui al comma 4 sono stabiliti in sei mesi dalla data di presentazione dello studio di impatto ambientale alle amministrazioni competenti.

6. Gli atti di cui al comma 1 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 1 ha effetto di variante urbanistica.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di

impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

8. È istituita una Commissione, composta da rappresentanti del Governo e della regione Veneto, allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179. Fermo restando tale divieto, la Commissione svolge la sua attività utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e le migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Entro un anno dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale relazione al Parlamento.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25.

*(Semplificazione dei procedimenti per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi in terraferma e delle risorse geotermiche).*

*Sopprimerlo.*

**25. 5.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le disposizioni a tutela dei*

beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.

\* **25. 6.** Realacci, Verneti, Ruggeri.

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **25. 7.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490.*

\* **25. 8.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 2, dopo le parole: sono rilasciati aggiungere le seguenti: dal Ministero delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata.*

**25. 9.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 2 dopo le parole: al quale partecipano aggiungere le seguenti: secondo le proprie competenze.*

**25. 10.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. Qualora in conferenza di servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico/artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione*

delle opere oggetto del presente provvedimento, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e al parere delle competenti commissioni parlamentare.

**25. 12.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Qualora in conferenza di servizi un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico/artistico esprima un motivato dissenso alla concessione dell'autorizzazione alla costruzione delle opere oggetto del presente provvedimento, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

**25. 11.** Vernetti, Realacci, Ruggeri.

*Sopprimere il comma 3.*

**25. 3.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'esito positivo della valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalle norme vigenti, è condizione necessaria al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo.

**25. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimere il comma 8.*

\* **25. 4.** Cazzaro, Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Gambini, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Zanella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **25. 14.** Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **25. 13.** Grotto.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **25. 16.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **25. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 8.*

\* **25. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: rappresentanti del Governo fino alla fine del periodo con le seguenti: studiosi del settore di riconosciuta fama, da rappresentanti del Governo, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati allo scopo di valutare i possibili impatti negativi che possono derivare all'area del Golfo di Venezia e segnatamente alle città di Venezia e di Chioggia e all'area del delta del Po da fenomeni di subsidenza causati da eventuali estrazioni di idrocarburi in acque territoriali di Stati confinanti o in acque internazionali nell'Alto Adriatico. È confermato il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia e nel*

tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

**25. 17.** Cazzaro, Gambini, Grotto, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Vianello, Zannella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da:* della regione Veneto *fino alla fine del quarto periodo con le seguenti:* delle regioni interessate allo scopo di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in merito ai possibili effetti delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, per le quali resta fermo il divieto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché di analoghe attività poste in essere in altre aree dell'Alto Adriatico, anche al di fuori delle acque territoriali italiane. La Commissione svolge la sua attività utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e le migliori tecnologie disponibili. Le modalità di costituzione della Commissione sono definite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive. Entro un anno dal suo insediamento, la Commissione approva una relazione sullo stato dell'ambiente nella laguna di Venezia e nell'Alto Adriatico e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

**25. 20.** Campa.

*Al comma 8, terzo periodo, dopo la parola:* territorio *aggiungere le seguenti:* da emanare.

**25. 18.** Cazzaro, Gambini, Grotto, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Vianello, Zannella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

*Al comma 8, aggiungere in fine le parole:* previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**25. 15.** Cazzaro, Gambini, Grotto, Nieddu, Quartiani, Cialente, Lulli, Ruggia, Buglio, Martella, Ruzzante, Vianello, Zannella, Stradiotto, Colasio, Giulietti, Sandi.

#### (A.C. 3297 – Sezione 19)

#### ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 26.

*(Disciplina degli impianti di microgenerazione).*

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. L'installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto è termoelettrico, è assoggettata agli stessi oneri tecnici ed autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.

3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile

1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore in conformità a quanto previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, ed i criteri di sicurezza.

6. A partire dall'anno 2005, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Conferenza unificata e alle competenti Commissioni parlamentari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

*(Disciplina degli impianti di microgenerazione).*

*Al comma 1, dopo le parole: energia elettrica aggiungere le seguenti: , anche in assetto cogenerativo,*

**26. 1.** Lazzari.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: omologato con le seguenti: certificato e/o autocertificato.*

*Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole da: l'omologazione fino a: rumore con le seguenti: la certificazione ed autocertificazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di emissione e di rumore e i tempi massimi dell'iter autorizzativo.*

**26. 2.** Lazzari.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministro delle attività produttive, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana norme autorizzative semplificate che tengano conto in particolare della gestione della rete elettrica di riferimento.*

**26. 5.** Lusetti.

*Al comma 5, sopprimere le parole da: in conformità fino a: modificazioni.*

**26. 6.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(Approvato)**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della normativa vigente.*

**26. 7.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 6, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al Parlamento.*

**26. 8.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3297 – Sezione 20)**

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 27.

*(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).*

1. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è sostituito dal seguente:

« 4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è obbligato a mantenere la scorta imposta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla capacità autorizzata dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione al consumo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al solo fine di soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'A.I.E. di cui al comma 1, il prodotto Orimulsion può essere equiparato, nella misura fissata nel decreto annuale di determinazione degli obblighi di scorta di cui all'articolo 1, ai prodotti petroliferi di cui all'allegato A del presente decreto. Per tale prodotto l'immissione al consumo è desunta dall'avvenuto perfezionamento degli adempimenti doganali per l'importazione ».

3. L'articolo 8 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

*(Adeguamento delle norme sulle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi).*

*Sopprimere il comma 2.*

\* 27. 2. Polledri, Martinelli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* 27. 3. D'Agrò.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Le scorte di combustibile per la produzione di energia elettrica sono estese al carbone e al gas quando questi ultimi rappresentino fonti di produzione elettrica in sostituzione di prodotti petroliferi. Gli obblighi di scorta per il carbone e il gas sono resi congruenti con quelli stabiliti annualmente dall'A.I.E.

27. 4. Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Sopprimere il comma 3.*

27. 5. Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 21)**

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 28.

*(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente,

come alla media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per GJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1999, riferita ai sei bimestri decorrenti dal 1° luglio dell'anno di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento bimestrale di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione. Nel caso di gas commercializzato senza immissione in rete il valore è stabilito come media ponderale dei prezzi di vendita di tale gas fatturati nell'anno di riferimento».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento, e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare».

3. L'applicazione del metodo di calcolo dei valori unitari dell'aliquota di coltiva-

zione previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 è ammissibile anche per la determinazione del valore delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 625 del 1996, nel caso non risultino tuttora conclusi i relativi accertamenti, e qualora non sussista la possibilità di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è inserito il seguente:

«2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2002 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento è sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte, ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono autorizzati a compensare il debito verso lo Stato per il valore delle aliquote di prodotto della coltivazione determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal presente articolo, con i crediti pregressi della stessa natura, comprensivi di interessi legali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

*(Semplificazione in materia di aliquote di prodotto della coltivazione).*

*Al comma 4, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 31 dicembre 2003.*

**28. 1.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 28. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

*(Approvato)*

*Sopprimere il comma 6.*

**\* 28. 3.** La Commissione.

*(Approvato)*

**(A.C. 3297 – Sezione 22)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 29.

*(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).*

1. Il Governo è delegato a adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli

elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute. Gli schemi di decreto sono trasmessi, sentita la Conferenza unificata, alle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione del parere. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere di norma il trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi;

b) attribuire alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) la responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;

c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione

del deposito nazionale siano definiti dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata;

*d)* prevedere che la scelta del sito sia effettuata dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;

*e)* adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

*f)* stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso e assegnare alla società di cui alla lettera *b)* i compiti e i mezzi necessari ad attivare le predette misure;

*g)* prevedere che progettazione, costruzione e gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito, che la proprietà del deposito sia dello Stato e che la gestione dello stesso sia affidata in concessione; prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;

*h)* garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tec-

nologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;

*i)* definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;

*l)* prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;

*m)* prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, elementi di combustibile irraggiato e materie nucleari da parte dei detentori e relative sanzioni;

*n)* assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1.

5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera *b)*, in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2003, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, nonché alla sicurezza ed economicità del sistema elettrico nazionale, tramite l'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione efficiente, valorizzando i siti e le infrastrutture esistenti, la società di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può acquisire la titolarità e l'esercizio dei relativi diritti, anche in associazione con altri soggetti pubblici o privati, dell'autorizzazione di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

*(Delega al Governo per la gestione dei rifiuti radioattivi).*

*Sopprimerlo.*

\* **29. 14.** Vianello, Vigni, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sopprimerlo.*

\* **29. 21.** Cima, Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole: Il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,*

\*\* **29. 22.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 1, dopo le parole: Il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,*

\*\* **29. 23.** Verneti, Realacci.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.*

**29. 24.** Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo deve tener conto di quanto stabilito dal Trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (EURATOM) relativamente al mantenimento di alti livelli di protezione della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, individuando e indicando principi di gestione atti a garantire che le persone, la società e l'ambiente siano protetti dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

\* **29. 25.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo deve tener conto di quanto stabilito dal Trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (EURATOM) relativamente al mantenimento di alti livelli di protezione della popolazione e dei lavoro-

ratori e di tutela dell'ambiente, individuando e indicando principi di gestione atti a garantire che le persone, la società e l'ambiente siano protetti dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.

\* **29. 26.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alle competenti fino alla fine del comma con le seguenti: alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque emanati.*

**29. 60.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**29. 27.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: rifiuti nucleari italiani aggiungere le seguenti: con l'obiettivo prioritario della tutela della salute collettiva.*

**29. 28.** Zanella, Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

\* **29. 29.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

\* **29. 30.** Realacci, Verneti.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere il trattamento e il condizionamento di tutti i rifiuti radioattivi esistenti in Italia e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, temporaneamente allocati sul sito di produzione ma pronti per essere trasferiti al deposito nazionale; prevedere anche la possibilità di trattamento presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato e delle materie nucleari;

**29. 1.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere di norma il trattamento dei rifiuti radioattivi presso il deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza, e la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale;

**29. 31.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , solo se richiesto da motivi di sicurezza,*

**29. 15.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 3, sostituire le parole: , solo se richiesto da motivi di sicurezza, il con le seguenti: che una volta completata l'individuazione del sito di deposito nazionale, si proceda al.*

**29. 32.** Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: e la possibilità di alienazione fino alla fine della lettera.*

**29. 33.** Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi.*

**29. 34.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT,)*

**\* 29. 35.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e*

*l'ambiente (ENEA), in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT,)*

**\* 29. 36.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: ad un soggetto idoneo, su proposta del Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza Stato-regioni.*

**29. 2.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) con le seguenti: ad un soggetto idoneo.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: , da parte della medesima,*

**29. 37.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) aggiungere le seguenti: o ad altro soggetto ritenuto idoneo.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: della medesima con le seguenti: dei medesimi.*

**29. 39.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: alla Società gestione impianti nucleari (SOGIN SpA) aggiungere le seguenti: , responsabile della compilazione di un documento dettagliato sullo stato attuale di tutte le strutture nucleari nazionali,*

**29. 38.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* sulla base dei parametri individuati dalla lettera c).

**29. 40.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere che il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi riceva esclusivamente rifiuti provenienti dal territorio nazionale.

**29. 3.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* prevedere che la scelta del sito sia effettuata da una commissione mista nominata in modo paritetico dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro della salute e dalla regione interessata, sentiti gli enti locali interessati.

**29. 41.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole:* e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**29. 42.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole:* effettuata dal *aggiungere le seguenti:* Parlamento, sulla base di una istruttoria svolta dal.

**29. 4.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole:* del Presidente del Consiglio dei ministri *con la seguente:* legislativo.

**29. 43.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\* **29. 5.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\* **29. 44.** Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\* **29. 45.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, sopprimere la lettera e).*

\* **29. 46.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: , anche utilizzando fino alla fine della lettera.*

**29. 16.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole:* regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni parlamentari.

**29. 47.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Al comma 3, lettera f), dopo le parole:* regioni interessate *aggiungere le seguenti:* e i comuni confinanti.

**29. 48.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole:* particolare riferimento al comune sede del deposito stesso *con le seguenti:* riferimento al comune sede del deposito stesso nonché ai comuni confinanti.

**29. 49.** Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole:* alla società *con le seguenti:* al soggetto.

**29. 50.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole:* in concessione *con le seguenti:* ad una Agenzia, da costituire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, che prende a tal fine in consegna il deposito nazionale realizzato dalla SOGIN.

**29. 17.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 3, lettera h), dopo le parole:* siano integrate *aggiungere le seguenti:* dai laboratori nazionali di carattere nucleare e.

**29. 6.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:* , istituendo un Osservatorio nazionale al quale siano chiamati a partecipare rappresentanti nazionali di ENEA, APAT, SOGIN, FN, comuni, province e regioni interessati, associazioni ambientaliste, organizzazioni sindacali.

**29. 7.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* escludere, fino alla effettiva operatività del deposito nazionale, la movimentazione dei materiali tra i siti nucleari, salvo condizioni di provata emergenza.

**29. 18.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Zunino.

*Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* escludere, fino alla effettiva operatività del deposito nazionale, la movimentazione di materiali radioattivi tra i siti nucleari che li detengono, salvo condizioni di provata emergenza;

**29. 51.** Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* escludere, fino alla disponibilità del deposito nazionale, la movimentazione di materiali radioattivi tra i siti nucleari che li detengono, salvo condizioni di provata emergenza.

**29. 9.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* escludere il ritrattamento degli elementi di combustibile irraggiato e l'invio all'estero degli stessi per il medesimo fine.

**29. 10.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, alla lettera l), sostituire le parole:* degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 *con le seguenti:* delle centrali nucleari SOGIN, dei depositi nucleari e degli im-

pianti nucleari FN, ENEA e SOGIN, previo conferimento delle relative risorse da parte dei soggetti conferenti.

**29. 52.** Dameri, Gambini, Quartiani, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera l), sostituire le parole:* degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 *con le seguenti:* delle centrali elettronucleari SOGIN, dei depositi nucleari e degli impianti nucleari FN, ENEA e SOGIN.

**29. 8.** Alfonso Gianni.

*Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis)* istituire presso l'ENEA il Centro nazionale di ricerche nucleari, con lo scopo di integrare ed accrescere le competenze interdisciplinari, tra le quali quelle relative alla valutazione di affidabilità dei progetti di *decommissioning* accelerato. Al predetto Centro è affidato il compito di esplorare e vagliare ogni conoscenza potenzialmente utile per il paese in tale campo ed assicurare al Governo, al Parlamento e alle regioni il necessario riferimento istituzionale;

**29. 53.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 3, lettera m), dopo la parola:* detentori *aggiungere le seguenti:* e produttori.

**29. 54.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

**(Approvato)**

*Al comma 5, sostituire le parole da:* un milione *fino a:* 2 milioni *con le seguenti:*

mezzo milione di euro per l'anno 2003, e di 2,25 milioni.

**29. 11.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 9.*

**29. 55.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

*Al comma 9, sostituire le parole:* decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000 *con le seguenti:* decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

**29. 13.** Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Sono abrogate l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, recante disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato (Ordinanza n. 3267) e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3275).

**29. 19.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Governo è autorizzato, ad abrogare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, recante disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato (Ordinanza n. 3267) e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale (Ordinanza n. 3275).

**29. 20.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbonanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

ART. 29-bis. (Rimodulazione delle accise sul consumo di energia elettrica per le utenze non domestiche). — 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, allegato I, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh » sono sostituite dalle seguenti: « per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con consumi mensili inferiori a 200.000 kWh l'imposta erariale di consumo non è dovuta »;

2. All'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 1989, n. 20, le parole: « lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni,

per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 22 lire per kWh. » sono sostituite dalle seguenti: « 0,46 centesimi di euro in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze senza limiti di consumo mensile. Le province hanno facoltà di incrementare detta misura fino a 0,56 centesimi di euro per kWh ».

**29. 01.** Verneti, Ruggeri.

**(A.C. 3297 – Sezione 23)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

*(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione).*

1. I gruppi generatori concorrono alla sicurezza dell'esercizio delle reti di distribuzione e trasporto con potenze inseribili su richiesta, secondo modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

*(Gruppi elettrici di produzione per il soccorso alla rete di trasporto e di distribuzione).*

*Al comma 1, dopo le parole: su richiesta aggiungere le seguenti: del distributore locale o del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa.*

**30. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere le parole: pre-  
vio parere.*

**30. 1.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Ruggia.

**(A.C. 3297 – Sezione 24)**

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 31.**

*(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali).*

1. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Per tanto, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi della legislazione vigente.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti riconosciuti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, e successive modificazioni, che utilizzano, per la produzione di energia elettrica in combustione, farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, possono imputare a fonte rinnovabile la produzione di energia elettrica in misura pari al 100 per cento della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del predetto decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente al 1° aprile 1999. La produzione di energia elettrica di cui al presente comma non può essere oggetto di ulteriori forme di incentivazione o sostegno.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 31.**

*(Impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali).*

*Sopprimerlo.*

\* **31. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimerlo.*

\* **31. 4.** Vigni, Vianello, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino.

*Sopprimerlo.*

\* **31. 7.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Sopprimerlo.*

\* **31. 8.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 1.*

**31. 15.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di farine animali aggiungere le seguenti: oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49,*

**\*\* 31. 2.** Airaghi, Gamba, Polledri.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di farine animali aggiungere le seguenti: oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49,*

**\*\* 31. 9.** Gastaldi, D'Agrò.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dichiarati aggiungere le seguenti: , in base alle procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

**\* 31. 5.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: dichiarati aggiungere le seguenti: , in base alle procedure di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

**\* 31. 10.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 31. 6.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 31. 11.** Lion, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

**\*\* 31. 12.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Dalla di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Dal 1° gennaio 2003.*

**31. 13.** Polledri, Martinelli.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2007.*

**\* 31. 3.** Airaghi, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e fino al 31 dicembre 2007.*

**\* 31. 14.** Gastaldi, D'Agrò.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 3297 – Sezione 25)**

#### **ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 32.**

*(Funzionamento degli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti neces-

sità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria.

2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere utilizzate esclusivamente ai fini delle istruttorie di cui al comma 1, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini delle istruttorie di cui al medesimo comma 1.

3. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

**(A.C. 3297 – Sezione 26)**

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 33.**

*(Disposizioni organizzative).*

1. Ai fini degli adempimenti previsti dalla presente legge, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede a costituire con oneri a suo carico una segreteria operativa presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, composta da non più di 20 esperti e da non più di 5 di unità di supporto.

2. All'articolo 3, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « due volte » sono soppresse.

3. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, nonché per avviare la progressiva riduzione dello scostamento economico del trattamento del personale già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispetto al personale già appartenente al Ministero del commercio con l'estero, sia delle aree, sia di quello dirigente, è stanziata, a decorrere dall'anno 2003, la somma di 1.000.000 di euro. Quota parte della predetta somma, pari a 750.000 euro, è assegnata al Fondo unico di amministrazione; la restante parte, pari a 250.000 euro, è assegnata al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. A decorrere dall'anno 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro annui, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 33.**

*(Disposizioni organizzative).*

*Sopprimere il comma 1.*

**33. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

**33. 2. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 33.5 DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 33.5 della Commissione, comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2004 e 2005 con le seguenti: a decorrere dal 2004.*

*Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**0. 33. 5. 1.** Quartiani, Nieddu, Ruzzante.

*Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:*

3. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° luglio 2003.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce Ministero delle

attività produttive, allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**33. 5.** La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 33. 3.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 33. 3. della Commissione, sostituire le parole da: a decorrere dall'anno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, provvedendo mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dall'anno 2006, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

**0. 33. 3. 1.** Quartiani, Gambini, Innocenti.

*Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:*

3. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

**33. 3.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 33. 4.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 33. 4. della Commissione, apportare le seguenti modificazioni: alla lettera a), sostituire la parola: cento con la seguente: centoventi;*

alla lettera b), sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.

**0. 33. 4. 1.** Quartiani, Gambini, Innocenti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la parola: « ottanta » è sostituita dalla seguente: « cento »;

b) al comma 30, la parola: « quaranta » è sostituita dalla seguente: « cinquanta ».

**33. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 3297 – Sezione 27)**

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 34.**

*(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi recanti testi unici che accorpino le disposizioni legislative in materia di energia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle norme statali vigenti, prevedendo integrazioni, modificazioni e abrogazioni delle medesime al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della presente legge e nei limiti necessari al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione in relazione alla esigenza di conformare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e di rispettare le competenze conferite alle regioni;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'ar-

ticolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) articolazione della normativa per settori, tenendo anche conto dell'organizzazione dei mercati di riferimento e delle esigenze di allineamento tra i diversi settori che derivano dagli esiti del processo di liberalizzazione.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo trasmette nuovamente gli schemi di decreto, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, nonché con l'ulteriore parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle Camere per il parere definitivo, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 34.**

*(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici in materia di energia).*

*Sopprimerlo.*

\* **34. 1.** Alfonso Gianni.

*Sopprimerlo.*

- \* **34. 3.** Verneti, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.*

- \*\* **34. 2.** Ghiglia, Foti, Coronella, Scalia, Paolone, Strano.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.*

- \*\* **34. 4.** Lupi, Stradella, Dell'Anna.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , prevedendo integrazioni fino a: loro coordinamento o.*

- 34. 5.** Realacci, Verneti, Iannuzzi, Reduzzi.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 35 (*Criteria per l'accesso alle reti energetiche*) — 1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas, sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di accesso e di connessione fra le reti energetiche nazionali e quelle degli Stati il cui territorio è interamente compreso nel territorio italiano.

- 34. 01.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gastaldi, D'Agrò, Gamba, Polledri.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 35 (*Disposizioni per il territorio del Sulcis*) — 1. Nell'ambito delle azioni per l'adeguamento del piano di rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo

1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

- 34. 02.** Cossa, Pinto, Mereu.

**(A.C. 3297 – Sezione 28)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il riordino del settore energetico è volto ad accelerare il processo di liberalizzazione in atto tenendo conto del « pacchetto energia » di recente definito in sede europea;

la partecipazione al mercato unico europeo deve tener conto della posizione di debolezza dell'Italia dovuta ad un'offerta insufficiente ed a prezzi dell'energia sul mercato interno notevolmente più elevati della media europea che rendono necessario ricorrere in maniera significativa alle importazioni;

le importazioni di energia attraverso contratti bilaterali rivestono, in particolare, un'importanza essenziale per le imprese che, in attesa di una riduzione dei prezzi interni per effetto dei processi di liberalizzazione e degli interventi di natura strutturale contenuti nel provvedimento in esame, possono in tal modo approvvigionarsi a costi contenuti, condi-

zione questa indispensabile per essere competitive sui mercati internazionali;

nell'ambito del « pacchetto energia » desta viva preoccupazione l'articolo 6 del regolamento sui trasferimenti transfrontalieri di energia che, al fine di risolvere il problema della congestione, prospetta il ricorso a meccanismi di mercato e quindi, verosimilmente, all'asta pubblica, con il rischio di provocare, per quanto riguarda l'Italia, in una prima fase, un significativo aumento del costo dell'energia importata;

nella giornata del 16 giugno u.s. il rappresentante italiano al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha chiarito come, in sede di attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 6, dovrà essere trovata una soluzione per evitare un aumento dei prezzi per l'utenza finale,

impegna il Governo

a ribadire, in tutte le sedi europee, che l'Italia non consentirà che l'attuazione del « pacchetto energia » avvenga con modalità penalizzanti per le imprese nazionali e che la liberalizzazione produca, in aperta contraddizione con le finalità proprie della stessa liberalizzazione e solo nel nostro Paese, un incremento dei prezzi dell'energia importata;

a salvaguardare in ogni caso l'interesse nazionale, individuando meccanismi di attuazione del regolamento sui trasferimenti transfrontalieri che consentano alle imprese italiane di continuare ad avvantaggiarsi del più basso prezzo dell'energia prodotta all'estero.

9/3297/1. Polledri, Guido Giuseppe Rossi, Gibelli, Ercole, Rizzi, Bianchi Clerici, Bricolo, Didonè, Martinelli, Fontanini, Luciano Dussin, Ballaman, Dario Galli, Saglia.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame tende anche a favorire il progressivo aumento

della competitività delle aziende attraverso il conseguimento degli obiettivi definiti nell'articolo 3;

la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 prevede la definizione di soglie massime di emissione di anidride carbonica per unità di energia utile prodotta,

impegna il Governo

nello stabilire le sanzioni di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 22 per il mancato rispetto delle soglie predette, a prestare una particolare e favorevole attenzione alle aziende produttrici di energia che impiegano combustibili fossili nazionali, al fine di evitare che il peso delle sanzioni gravi sull'equilibrio economico di tali aziende.

9/3297/2. Mereu.

La Camera,

premesso che:

l'energia elettrica utilizzata in agricoltura e, in particolare, per gli usi elettroirrigui o dei consorzi di bonifica, da tempo immemorabile ha fruito di tariffe agevolate;

con l'entrata in vigore delle nuove strutture tariffarie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal gennaio 2001, è venuto meno il regime speciale agricolo;

il passaggio al nuovo sistema ha prodotto pesanti aggravii per tutte le aziende che usufruivano dei contratti di fornitura per l'agricoltura e soprattutto per le aziende caratterizzate da una spiccata stagionalità, per tipologia di produzioni o di lavorazioni;

al superamento del regime speciale agricolo non ha fatto seguito una determinazione di opzioni tariffarie idonee alle caratteristiche dell'agricoltura;

a livello più generale, sono state previste scarse alternative tariffarie per le piccole e medie imprese che hanno visto in tutti i settori aumentare i costi di produzione;

le opzioni tariffarie attualmente proposte dagli enti distributori ed approvate dall'Autorità, sia nel caso della bassa che della media tensione, oltre a essere più costose rispetto alle precedenti forniture agricole, mal si adattano a situazioni in cui i prelievi variano in modo rilevante durante l'arco dell'anno, come nel caso delle attività agricole;

il problema rappresenta un gravissimo attentato alla sopravvivenza dell'agricoltura nel Meridione (settore già di per sé fortemente penalizzato dalla perdurante grave crisi) tenuto altresì conto del fatto che le falde acquifere sono sempre più profonde e sono necessarie enormi quantità di energia per i sollevamenti,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di rivedere la normativa vigente in materia garantendo alle imprese agricole, con le misure che riterrà più opportune, il mantenimento delle agevolazioni di cui hanno sempre fruito, e ciò anche in considerazione del carattere stagionale delle attività, dal momento che le stesse aziende utilizzano l'energia elettrica a scopo irriguo (per il funzionamento degli impianti di pompaggio dell'acqua dal sottosuolo), per l'essiccazione del tabacco e per particolari altri usi solo per brevi periodi dell'anno.

9/3297/3. Catanoso.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3297,

premesso che:

il disegno di legge recante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione » prevede al comma 38 dell'articolo unico lo stanziamento di fondi pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 al fine di consentire la prosecuzione degli accordi di

programma in materia di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto ambientale;

che la citata norma si pone in linea con le politiche fin qui decise ed attuate dal Parlamento e dal Governo, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico anche e soprattutto in relazione agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica del Protocollo di Kyoto;

che il Governo, attraverso il Ministero dell'ambiente, dovrà ripartire i fondi stanziati al fine di supportare le diverse iniziative fino ad ora finanziate;

che tra le suddette iniziative notevole successo ha avuto il programma di incentivazione per la trasformazione a GPL degli autoveicoli alimentati a benzina, programma previsto nei decreti del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000 e del 21 dicembre 2001 ed attuato attraverso la istituzione di una convenzione tra comuni;

che il successo della citata iniziativa ha confermato come il GPL rappresenti una fonte energetica ecocompatibile e già pronta, che può contribuire in modo sostanziale fin da subito alla soluzione delle problematiche connesse all'inquinamento atmosferico ed alla mobilità sostenibile;

che il disegno di legge n. 3297 disciplina l'uso ambientalmente compatibile delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

a dare priorità al rifinanziamento degli incentivi per la conversione a GPL degli autoveicoli ed allocando per tale progetto le risorse finanziarie necessarie a garantire la continuità dell'intervento finanziato.

9/3297/4 Stradella, Lupi.

La Camera,

premesso che:

il decreto ministeriale 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27

marzo 2003, n. 72, definisce le modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, al fine di garantirne l'aderenza agli obiettivi a suo tempo definiti dal decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che ha istituito il Fondo medesimo;

il decreto ministeriale 28 febbraio 2003 costituisce un importante contributo nel quadro del processo di liberalizzazione del mercato elettrico in atto in Italia, che comporta profondi cambiamenti non solo economici ma anche tecnologici;

tali cambiamenti rappresentano le premesse indispensabili, attraverso il rinnovamento già in atto nelle tecnologie di produzione elettrica e nelle gestioni delle reti, per rendere conveniente la disarticolazione del sistema elettrico con la creazione di una molteplicità di operatori nelle varie fasi del processo;

la ricerca di sistema è quindi finalizzata all'innovazione tecnologica e riguarda tutte le attività connesse al settore elettrico o a settori collegati allo scopo di consentire, con l'apporto economico degli utilizzatori dell'energia elettrica, la progettazione e la realizzazione del complesso delle attività di ricerca, sviluppo, dimostrazione e diffusione destinate a dare risposte concrete alle problematiche emergenti, assicurando così, nel medio-lungo termine, lo sviluppo del sistema elettrico in modo coerente con le necessità economiche e sociali del Paese, nel pieno rispetto dell'ambiente;

saranno disponibili circa ottanta milioni di euro all'anno per finanziare progetti aventi caratteristiche ed obiettivi tali da assicurare reali benefici per i consumatori finali;

queste risorse rappresentano un fattore moltiplicativo per l'intero processo di innovazione del sistema elettrico italiano, allo scopo di aumentarne la competitività con le corrispondenti strutture europee, coniugando correttamente le problematiche di interazione con l'ambiente e di uso razionale delle risorse;

nel corso del triennio 2000-2002 si sono già svolte numerose attività di ricerca di sistema finanziate dall'apposito Fondo che hanno condotto al conseguimento di importanti risultati nei settori dell'interazione del sistema elettrico con l'ambiente, dell'uso razionale delle risorse, dell'evoluzione del sistema elettrico e della diffusione dei risultati agli operatori interessati;

impegna il Governo

ad ampliare, attraverso modalità da individuare, gli stanziamenti destinati alle attività di ricerca e sviluppo per il settore energetico.

9/3297/5. D'Agrò, Gastaldi, Cozzi.

La Camera,

premesso che:

il forte incremento della domanda di energia elettrica determinato anche dall'uso esagerato dei condizionatori d'aria per fronteggiare l'eccezionale ondata di caldo abbattutasi sull'Italia ha visto i consumi elettrici avvicinarsi pericolosamente a livello massimo dell'offerta, con il rischio costante del verificarsi di blackout come è effettivamente avvenuto in diverse zone del Paese;

dove si è intervenuto in maniera decisiva come in California, si è proceduto con una martellante campagna di sensibilizzazione e una politica di forti incentivi per il risparmio energetico tale da ridurre nei mesi estivi i consumi di energia del 6,7 per cento e del 10 per cento la potenza di punta (dati 2001). Oltre a questo tipo di misure, sono state introdotte in tutti gli uffici pubblici e privati lampadine a basso consumo, elettrodomestici e macchinari a spegnimento automatico e soprattutto sono stati installati migliaia di pannelli solari;

i due decreti del Ministero dell'industria del 24 aprile 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001) sull'efficienza energetica definiscono obiettivi di

riduzione dei consumi per i distributori di energia elettrica e gas che avrebbero dovuto portare progressivamente a partire dal 2002 e fino al 2006 a sensibili riduzioni dei consumi di energia primaria raggiungendo alla fine di tale periodo un taglio di 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio;

i citati decreti sull'efficienza energetica purtroppo non sono ancora diventati esecutivi;

la crisi in cui sembra trovarsi il nostro sistema elettrico può avere un contributo immediato da una politica di razionalizzazione della domanda elettrica;

impegna il Governo

ad eliminare con la massima urgenza gli ostacoli che si frappongono all'operatività dei citati decreti sull'efficienza energetica;

ad incrementare gli obiettivi di tali decreti a partire da quelli previsti per l'anno in corso, in relazione alla situazione delicata in cui si troverà la rete elettrica nazionale nei prossimi 2-3 anni, soprattutto nei periodi estivi;

a varare immediatamente un « pacchetto di misure di emergenza » in grado di garantire un reale governo della domanda di energia elettrica e di fronteggiare adeguatamente la situazione.

9/3297/6. Realacci, Ruggeri, Reduzzi, Vernetti, Vigni.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione in atto del mercato dell'energia non garantisce nella fase transitoria una effettiva parità di condizioni dei clienti idonei ovunque dislocati nel territorio nazionale;

in particolare tale disparità si accentua nella parte di territorio nazionale non interessata alle reti di trasporto del gas;

gli effetti negativi della mancata conclusione del processo di liberalizzazione sono più sentiti dove la prevalenza dell'apparato industriale è costituita da aziende energivore;

in Sardegna gli effetti soprarichiamati sono ulteriormente accentuati dall'isolamento del sistema elettrico e da una particolare concentrazione di attività di trasformazione industriale ad alto consumo di energia;

impegna il Governo

a promuovere unitamente alla regione Sardegna, agli enti locali interessati, alle aziende energivore ubicate nella regione, una verifica su quali iniziative attivare in sede europea finalizzate a garantire in un periodo transitorio il mantenimento di costi energetici compatibili con l'attività di produzione in atto. Tale periodo transitorio sarà limitato al tempo strettamente indispensabile alla realizzazione di nuovi impianti di autoproduzione già programmati;

a definire, nell'ambito dei contingenti di importazione d'energia elettrica, criteri di assegnazione in grado di assicurare priorità di fornitura alle aziende energivore ubicate in Sardegna, ciò al fine di scongiurare sempre in una fase transitoria il pericolo di sospensione-chiusura delle attività produttive in essere e gli evidenti gravi danni all'occupazione.

9/3297/7. Cabras, Pinto Mereu, Maurandi, Onnis, Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Ladu, Soro, Marras, Nuvoli, Cuccu, Anedda.

La Camera,

premesso che:

il Libro Bianco della Commissione europea sulle fonti rinnovabili ha tracciato ampi e ambiziosi programmi di produzione di energia elettrica da fonti rinno-

vabili, pari al 22 per cento nel 2010, ma il raggiungimento di tali obiettivi appare ancora difficile;

con la ratifica del Protocollo di Kyoto il nostro Paese ha assunto anche l'impegno a ridurre le proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante il Piano nazionale riduzione delle emissioni di gas serra (2003-2010) prevede l'adozione di nuove misure, senza le quali sarà impossibile raggiungere gli obiettivi assegnati al nostro Paese dal Protocollo di Kyoto; tali misure devono realizzare un'effettiva riduzione delle emissioni pari a 41 MtCO<sub>2</sub>eq/anno;

fra le opzioni per ulteriori riduzioni delle emissioni, viene prevista nella delibera CIPE n. 123 del 2002, un aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tra 500 e 1200 MW a cui si connette una riduzione delle emissioni fra 1,5 e 3,1 di MtCO<sub>2</sub>eq/anno;

le energie rinnovabili giocheranno un ruolo crescente nei prossimi anni nelle economie industriali più avanzate e nei rapporti fra queste e i paesi in via di sviluppo;

il settore elettrico in Italia, con il 20 per cento proveniente da fonti rinnovabili risulterebbe ai primi posti in Europa e supera la Francia (16 per cento) la Germania (9 per cento) l'Inghilterra (4 per cento), ma la gran parte di questa percentuale deriva dalla sola energia idroelettrica;

risultano invece ancora poco sviluppati i settori delle energie rinnovabili più promettenti per la ricerca e l'innovazione e più virtuosi sul piano ambientale, in particolare l'energia eolica, l'energia solare, l'energia ricavata dal moto ondoso, che non producono emissioni in atmosfera e rispetto alle quali il nostro Paese avrebbe invece condizioni naturali privilegiate;

esperienze di altri Paesi — come la Danimarca dove, grazie a impianti su larga scala, si produce con il vento il 20 per cento dell'elettricità — dimostrano che la produzione da energie rinnovabili può assumere dimensioni e carattere effettivamente competitivo;

gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono rappresentare occasioni di sviluppo economico locale ed occupazione qualificata e diffusa sul territorio, particolarmente nel Mezzogiorno;

per migliorare in modo significativo questa situazione occorre un quadro di riferimento stabile e una politica industriale chiara nei suoi obiettivi strategici;

solo questo passaggio consentirà all'Italia di raggiungere gli obiettivi previsti a livello comunitario e internazionale, e allo stesso tempo al sistema produttivo di evolvere verso livelli di efficienza energetica e di sostenibilità ambientale effettivamente competitivi;

impegna il Governo

a prevedere maggiori finanziamenti alla ricerca nel campo delle energie rinnovabili per migliorare la tecnologia e per adeguare le capacità produttive dell'industria italiana;

a sostenere, anche attraverso provvedimenti mirati e differenziati di incentivazione, ad accelerare la crescita degli impianti di produzione di energia eolica e solare, e delle altre fonti che non producono emissioni in atmosfera;

a dare vita ad una vera e propria strategia coordinata, in grado di concentrare le risorse di tutte le componenti interessate (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle attività produttive, autorità per l'energia, regioni, enti locali, imprese) per un progetto di ampio respiro di sviluppo delle fonti rinnovabili, al fine di soddisfare gli impegni assunti dal Governo italiano in ambito comunitario e con la firma del protocollo

di Kyoto, ottenere ricadute occupazionali, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, promuovere la capacità competitiva per nuovi mercati come quelli dei Paesi del nord Africa e del Medio Oriente, con una offerta tecnologica innovativa.

9/3297/8. Schmidt.

La Camera,

esaminato l'AC 3297, « Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi »

premessi che:

1. nel nostro paese si registra una inaccettabile carenza di energia elettrica, che periodicamente crea situazioni di blackout, con danni per la qualità della vita dei nostri concittadini e per l'intera economia del paese;

2. per far fronte alla domanda di energia interna, il nostro paese, non essendo in grado di garantire l'autosufficienza energetica, è costretto ad acquistare energia dall'estero;

3. la bolletta elettrica dei consumatori italiani è la più cara tra i quindici paesi dell'Unione europea: una famiglia spende infatti mediamente 19,86 euro per 100 Kwh, contro una media dell'Unione di 12,31;

4. nei primi anni '60 l'Italia, con le prime centrali nucleari di Latina (1964), Garigliano (1964) e Trino Vercellese (1965), era terza a livello mondiale nella produzione di energia nucleare, dietro Stati Uniti e Gran Bretagna, ma davanti a Francia, Giappone, Germania e Svezia;

5. molti dei presupposti del referendum del 1987 non sono più validi ed è inoltre evidente che la produzione di energia con sistemi alternativi, tra cui l'eolico e il solare, può essere garantita solo nei confronti di insediamenti abitativi o produttivi di limitatissime dimensioni e che essi non sono in grado di risolvere i due

problemi strutturali del nostro paese: la mancanza di autosufficienza energetica ed il suo alto costo;

6. l'interpretazione del referendum popolare del 1987 data dai Governi dell'epoca (Craxi con la chiusura di Latina e del Progetto Unificato, De Mita con la « riconversione » di Alto Lazio e Andreotti con la chiusura delle centrali nucleari di Caorso e Trino Vercellese) ha determinato di fatto l'uscita del nostro Paese dal nucleare, con un gravissimo danno economico per il paese (sulla base delle informazioni a nostra disposizione il danno fu valutato, quando il petrolio costava 15 dollari al barile, in circa 210.000 miliardi delle vecchie lire);

7. l'Italia, se ha rinunciato a produrre energia nucleare, non ha rinunciato ad utilizzarla: attualmente infatti ne importiamo una quantità pari a circa il 17 per cento del nostro fabbisogno. I nostri fornitori sono la Francia, la Svizzera, la Germania (attraverso l'Austria) ed anche la Slovenia. La centrale slovena di Krsk, distante meno di 120 km da Trieste, è dello stesso tipo (PWR Westinghouse) ma tre volte più potente di quella che noi teniamo ferma a Trino Vercellese;

8. a riprova che non occorrerebbe nessun provvedimento legislativo se si decidesse di ripartire, va osservato che, successivamente al referendum del novembre 1987, il Parlamento ha deliberato il successivo 18 dicembre una moratoria di 5 anni per le nuove costruzioni nucleari (ne sono passati 16). E che l'ultimo PEN (Piano Energetico) approvato, nel 1988, invitava a sviluppare, nel quadro di un'ampia collaborazione internazionale, nuovi progetti di reattori nucleari a sicurezza intrinseca o passiva;

9. il riavviamento degli impianti nucleari più moderni presenti in Italia (Caorso e Trino Vercellese) oltre ad andare nella direzione di garantire maggiore autosufficienza, potrebbe fornire energia elettrica ad un costo molto basso (praticamente quello del solo combustibile, oltre ai costi di manutenzione e di smaltimento

delle scorie, per un totale di circa 25-30 lire Kwh), mentre il ricorso all'energia termoelettrica presenta un costo certamente più elevato, le cui variazioni dipendono dal prezzo del barile del petrolio, che attualmente si attesta attorno alle 120 lire/Kwh, ma che è destinato a crescere considerevolmente negli ultimi anni;

10. mentre le centrali italiane sono mantenute inattive, i nostri tecnici hanno lavorato in Armenia per rimettere in funzione, dopo diversi anni, la centrale nucleare di Medzamor, di progettazione sovietica, nell'ambito di un programma finanziato dalla Unione europea;

11. lo smantellamento delle centrali nucleari ha determinato, come effetto indotto, l'abbandono della ricerca in questo delicato e strategico settore nel nostro Paese, rendendoci quindi dipendenti da Paesi non tecnologicamente superiori a noi, ma che non hanno fatto la scelta antinucleare;

12. dal punto di vista economico e del costo finale dell'energia elettrica, la situazione del nostro paese è molto peggiorata dai tempi del referendum del 1987. La situazione che si è creata ha un impatto realmente significativo sulla competitività delle nostre imprese e sulla loro stessa possibilità di restare sul mercato e di svilupparsi. Contestualmente dal 1987 sono migliorate anche le conoscenze tecnologiche sulle condizioni di sicurezza degli impianti nucleari;

13. infine, desideriamo ricordare che l'industria nucleare contribuisce in modo significativo alla creazione di posti di lavoro, in particolare per quelli ad elevata qualificazione: nell'Europa Occidentale, infatti, i posti di lavoro creati dall'industria nucleare sono 450 mila, di cui oltre 160 mila in Francia; alcune stime condotte per la specifica situazione italiana mostrano che se si fosse realizzato il programma nucleare previsto dal PEN del 1985 (12 impianti) si sarebbero creati 20 mila posti stabili di lavoro aggiuntivi, con una punta di 35 mila durante la fase di costruzione;

impegna il Governo

a riconsiderare l'interpretazione del referendum popolare del 1987, e valutare, nell'ottica di diminuire la nostra mancanza di autosufficienza energetica ed il suo costo, se non sia il caso di interrompere lo « smantellamento accelerato » delle centrali nucleari di Caorso e Trino Vercellese, ed adottare invece tutti gli interventi necessari affinché sia garantito il rilancio della ricerca e della produzione di energia nucleare nel nostro Paese, assicurando nel contempo la realizzazione di adeguati piani di sicurezza e garantendo lo smaltimento delle scorie radioattive.

9/3297/9. Pagliarini.

La Camera,

premesso che:

il dibattito sul disegno di legge del riordino del settore energetico n. 3297 ed abbinato ha evidenziato le gravi carenze del nostro sistema elettrico nazionale in termini di soddisfacimento della domanda;

considerato che:

una considerevole aliquota del fabbisogno nazionale di energia elettrica proviene da centrali poste al di fuori del territorio nazionale. In maggioranza funzionanti ad energia nucleare;

l'uscita dell'Italia dal nucleare non era casi chiaramente sancita né dai noti referendum né dalla volontà espressa dal Parlamento, che nel dicembre 1987 si pronunciava per una moratoria di solo 5 anni per la costruzione di nuovi impianti nucleari;

in Italia sono tuttora efficienti 2 centrali a energia nucleare di moderna concezione e dotate di tutti i sistemi di sicurezza intrinseca, e la cui riattivazione potrebbe essere effettuata in tempo abbastanza breve e con una spesa contenuta;

impegna il Governo:

a considerare la possibilità di riattivazione delle due centrali di Caorso e Trino Vercellese, nonché di riconsiderare la convenienza di un programma nucleare ai fini di calmierare i prezzi dell'energia elettrica che in Italia sono una volta e mezzo superiori a quelli della media europea e doppi di quelli della vicina Francia.

9/3297/10. Zama, Collavini, Viale, Gazzara, Taborelli.

La Camera,

premessi che:

il referendum del 1987 sullo specifico quesito del nucleare non impediva la prosecuzione di un impegno nel settore almeno con riguardo allo studio e alle ricerche;

pesanti sono state le conseguenze per il paese sia in termini economici sia scientifici;

in Europa e nel mondo continuano gli studi per rendere intrinsecamente sicuri gli impianti e lo smaltimento e l'eliminazione delle scorie radioattive;

impegna il Governo

a favorire la collaborazione della ricerca in sede soprattutto europea per non disperdere definitivamente le notevoli competenze scientifiche, tecniche ed industriali che ponevano l'Italia all'avanguardia in questo campo ancora negli anni '80.

9/3297/11 Gerardo Bianco, Enzo Bianco.

La Camera,

nell'esaminare il disegno di legge di riordino del settore energetico;

considerato che

l'articolo 23 del testo in esame prevede norme in materia di incentivazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili, ai sensi

della direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio recepita con la legge n. 39 del 2001;

ai fini del raggiungimento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili è ammesso l'utilizzo di combustibili derivati da rifiuti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, ai quali viene esteso il regime giuridico riservato;

impegna il Governo

ad estendere il suddetto regime agevolato anche alle miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, purché il carbone utilizzato abbia un tenore di zolfo inferiore all'1 per cento.

9/3297/12. Marras, Minoli Rota.

La Camera,

premessi che:

storicamente ENEL ha svolto un'importante funzione di sostegno e traino dell'industria elettromeccanica italiana, attraverso dettagliate specifiche iniziative funzionali e costruttive, ha indotto diverse aziende italiane, operanti nel settore, a migliorare fortemente i propri standard qualitativi e ad investire diversi capitali in ricerca e innovazione;

da tempo è iniziata un'inversione di tendenza nelle strategie di ENEL che, attraverso una progressiva semplificazione delle specifiche qualitative dei componenti elettrici, ha permesso l'ingresso indiscriminato di aziende straniere, non accompagnato da una situazione di reciprocità per quanto riguarda le industrie italiane;

limitando la nostra attenzione all'ambito europeo, si è assistito sin da subito

all'ingresso di aziende francesi e tedesche, mentre le aziende italiane trovano tuttora difficoltà a penetrare in quei mercati, per le barriere normative e procedurali che molti Stati europei continuano a mantenere (la normativa europea obbliga a pubblicizzare gli investimenti delle aziende pubbliche o concessionarie di servizio pubblico, ma prevede diverse procedure per la selezione dei fornitori e per l'espletamento delle gare);

privilegiando ENEL una procedura che consente di aprire al massimo il mercato (in modo tale che sia solo il prezzo a determinare l'esito delle gare), con filtri tecnico-funzionali molto blandi (con conseguente caduta anche della affidabilità dei suoi impianti), i prezzi hanno subito una caduta verticale, causando drastici ridimensionamenti occupazionali delle aziende italiane;

tali scelte dell'ENEL si stanno ripercuotendo in modo negativo in molte società del nostro Paese, come la Magrini Galileo che possiede importanti realtà produttive in Italia e che rappresenta, sin dall'inizio del secolo, una delle aziende più importanti dell'industria elettrotecnica italiana;

impegna il Governo

per far fronte alla grave situazione industriale ed occupazionale attualmente in atto a sostenere concretamente le imprese italiane del settore energia.

9/3297/13. Ruzzante, Zunino, Tolotti.

La Camera,

premessi che:

tra le finalità che il provvedimento in oggetto si prefigge vi è l'esigenza di favorire ed incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico;

a tal fine è indispensabile mantenere e sviluppare un significativo presidio di imprese altamente competitive nel settore delle produzioni elettromeccaniche, compatto che invece ha registrato in questi ultimi anni un vero e proprio crollo degli investimenti ed una conseguente riduzione degli addetti, nell'ordine di 27.000 unità;

le imprese italiane operanti nel settore elettromeccanico hanno scontato in particolare, per un verso, una politica di approvvigionamento da parte del principale produttore di energia elettrica che ha puntato esclusivamente all'abbattimento dei costi, scaricandone gli effetti sul compatto industriale e, per l'altro, un'oggettiva impossibilità di accesso — in mancanza di criteri di reciprocità — sui mercati francese e tedesco, le cui imprese sono risultate le principali competitori di quelle nazionali;

impegna il Governo

ad adottate tutte le misure che, compatibilmente con il quadro comunitario di regolamentazione dei mercati, possano consentire una significativa presenza delle imprese italiane in tale strategico settore industriale, nonché per superare gli ostacoli che hanno a tutt'oggi impedito l'accesso ai mercati degli altri paesi dell'Unione in condizioni di reciprocità.

9/3297/14. Zunino, Ruzzante, Tolotti.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Condizioni igieniche e sanitarie nel carcere di Como)**

MASCIA. — *Al Ministro della giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

nel mese di luglio 2003 l'interrogante ha effettuato con una piccola delegazione la visita della casa circondariale di Como;

dalle informazioni raccolte durante la visita risulta che:

*a)* nel carcere di Como, nato per ospitare 175 detenuti, ne sono oggi rinchiusi circa 570 e tra questi si contano 60 dorme e 8 bambini;

*b)* vi è una cronica mancanza di acqua, tanto che non tutti riescono ogni giorno farsi la doccia. L'acqua per tutte le altre necessità è razionata;

*c)* l'impianto fognario presenta gravi problemi con pesanti ripercussioni sulle condizioni igieniche di alcune parti della struttura carceraria;

*d)* la presenza della guardia medica non è assicurata ventiquattro ore su ventiquattro, mentre la presenza di infermieri è garantita venti ore su trentasei;

*e)* qualche mese fa c'è stata l'epidemia di febbre Q, una grave forma di febbre che sfocia in polmonite;

*f)* da oltre un anno non vengono effettuate cure odontoiatriche, né per controlli ordinari, né per cure straordinarie, e ciò ha costretto i detenuti a ricorrere a visite a pagamento;

*g)* i farmaci specialistici vengono forniti solo a pagamento;

il caldo di questi giorni, oltre all'incredibile sovraffollamento, rende la situazione all'interno del carcere di Como ancora più insopportabile;

la stessa polizia penitenziaria del carcere di Como, considerando le condizioni di questa struttura ai limiti dell'umano, ha iniziato una pacifica protesta per portare all'attenzione delle autorità competenti le difficoltà di gestione;

la situazione della casa circondariale di Como è simile a quella di altri istituti di pena, dove i problemi di sovraffollamento sono aggravati da un'assistenza medica inadeguata, carenze igieniche e problemi connessi;

il livello di malessere all'interno delle carceri italiane si misura con l'alta percentuale di suicidi, tentati suicidi e forme di autolesionismo avvenuti negli ultimi mesi;

le recenti polemiche che hanno accompagnato l'approvazione del provvedimento atto Camera n. 3323-B risultano tanto più sterili se lette alla luce del quadro complessivo della questione carceraria, di cui la situazione della casa circondariale di Como rappresenta un caso emblematico;

senza opportuni interventi le carceri italiane diventano sempre più luoghi di degrado e di disperazione —

quali interventi urgenti intenda prendere per rendere più accettabili le condizioni dei detenuti e della polizia penitenziaria del carcere di Como e se non ritenga

necessario assumere iniziative che risolvano strutturalmente i gravi problemi della situazione carceraria. (3-02525)

(15 luglio 2003)

**(Sezione 2 – Esito dei controlli effettuati sulla composizione delle acque minerali)**

ANNUNZIATA. — Al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

recenti inchieste giornalistiche e televisive hanno portato di nuovo alla ribalta il problema della sicurezza delle acque minerali in commercio nel nostro Paese;

dall'inchiesta pubblicata dal settimanale *L'Espresso* del 22 maggio 2003 e dalla trasmissione televisiva *Mi manda Rai tre* dell'11 giugno 2003 è emerso un quadro decisamente preoccupante per quanto concerne i limiti di sicurezza attualmente applicati alle nostre acque minerali;

dai suddetti servizi sono risultate gravi, sorprendenti e colpevoli carenze nell'attuale disciplina e nei controlli relativi a queste acque dal larghissimo consumo, indotto anche da ingenti interessi e da miliardarie campagne pubblicitarie;

risulta incomprensibile nella fattispecie come i limiti di legge previsti per la potabilità dell'acqua di rubinetto, relativi alla presenza di talune specifiche sostanze (cadmio, nichel, cromo, nitrati ed altre), molto pericolose per la salute umana, vengano innalzati nel caso delle acque minerali in bottiglia o, addirittura, non viene prevista alcuna soglia limite, così pure per quanto riguarda le cosiddette « sostanze indesiderabili », come i pesticidi, i bifenili policlorurati, gli agenti tensioattivi;

risulta ancora più sconcertante, a fronte delle tante denunce presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle inchieste aperte da numerose procure della Repubblica (come Torino, Bari ed altre),

l'assordante silenzio tenuto fino ad oggi sull'intera vicenda dai nostri organi governativi di vigilanza e di tutela della salute pubblica, *in primis* il ministero della salute —:

se, in considerazione di quanto esposto in premessa, il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire con urgenza per far conoscere in maniera netta ed inequivocabile la posizione ufficiale del ministero della salute, per comunicare l'esito dei controlli che risultano essere stati effettuati e per illustrare i provvedimenti che intende emanare al fine di regolamentare l'intera materia con dovuta chiarezza erigore. (3-02526)

(15 luglio 2003)

**(Sezione 3 – Fecondazione medicalmente assistita)**

LA RUSSA, MUSSOLINI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATTANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA,

STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

da notizie riportate in data 11 luglio 2003 dall'agenzia di stampa Ansa, sembrerebbe che la commissione statuto della giunta regionale campana abbia predisposto una bozza di statuto regionale, al cui interno vi sarebbe una norma che prevede sostegni a favore della fecondazione medicalmente assistita alle coppie, indipendentemente dal sesso delle stesse;

i commenti registrati sull'argomento da parte degli interessati sembrano confermare tale eventualità;

pertanto, qualora tale ipotesi corrispondesse al vero, ci troveremmo di fronte ad una palese violazione della Costituzione;

oltre a ciò, la norma dello statuto regionale campano andrebbe in senso diametralmente opposto alla legge in discussione in Parlamento in tema di fecondazione medicalmente assistita, la quale, allo stato, prevede il divieto dell'adozione di tale tecnica per le coppie omosessuali;

tale provocazione, sempreché confermata, potrebbe lasciare spazio ad iniziative analoghe in altre regioni —:

se, nelle more dell'emanazione di una specifica legge dello Stato, non ritenga necessario intervenire con un provvedimento teso ad evitare che statuti regionali possano normare sostegni a tecniche di fecondazione medicalmente assistita in coppie omosessuali. (3-02527)

(15 luglio 2003)

#### **(Sezione 4 — Normativa sui crediti di imposta per gli investimenti)**

LUIGI PEPE e POTENZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda di crediti d'imposta per gli investimenti è, purtroppo, tristemente nota

a tutti quegli imprenditori meridionali che, confidando in una legge dello Stato, hanno fatto investimenti e creato occupazione sino all'8 luglio 2002, poiché, in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria n. 289 del 2002, che ha introdotto tale limitazione temporale e ulteriori penalizzanti modifiche, i suddetti sono stati fortemente discriminati;

se consideriamo, inoltre, gli effetti prodotti anche dal decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2003, per cui gli sconti fiscali previsti per le aziende che avevano usufruito della cosiddetta « legge Visco-Sud » sono stati diluiti in sedici anni, possiamo facilmente immaginare la crisi finanziaria prodottasi per coloro che vi hanno fatto ricorso;

ad aggravare la situazione ha provveduto il decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, che, con effetto a decorrere dal giorno successivo, bloccava l'utilizzo dei crediti nelle compensazioni d'imposta, creando un danno notevole soprattutto a quegli imprenditori che avevano già effettuato le operazioni di compensazione nel giorno di entrata in vigore del menzionato decreto, il quale, essendo poi decaduto per mancata conversione in legge, fatti salvi gli effetti prodotti, lasciava intatti tutti i contenziosi nel frattempo prodottisi;

il Governo aveva promesso che sarebbe intervenuto per non mortificare le giuste aspettative degli imprenditori che hanno avuto fiducia e voglia di fare impresa, soprattutto nel Mezzogiorno —:

se non ritenga necessario e urgente adottare un'iniziativa normativa *ad hoc*, magari nella legge finanziaria per il 2004, per evitare contenziosi tributari dagli esiti incerti per coloro che hanno effettuato operazioni di compensazione utilizzando il credito di imposta nella giornata del 13 novembre 2002, cioè il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, e in quelle immediatamente successive.

(3-02528)

(15 luglio 2003)

***(Sezione 5 – Estensione delle provvidenze previste a seguito dell'eruzione dell'Etna per la provincia di Catania ai comuni delle aree limitrofe)***

GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'eruzione dell'Etna dell'ottobre del 2002, come è noto, ha duramente colpito i comuni che sorgono alle pendici del vulcano, provocando notevoli disagi alla popolazione residente, nonché ingenti danni all'agricoltura e alle attività turistiche e commerciali, con gravi ripercussioni sull'economia locale;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna nella provincia di Catania;

una prima risposta alle esigenze delle popolazioni colpite è stata data dal Governo con il decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, è intervenuta successivamente a disciplinare e definire le modalità degli interventi di emergenza, sebbene solo in parte risolve i problemi relativi al ripristino e alla ricostruzione delle strutture danneggiate dall'eruzione del vulcano;

la grave situazione venutasi a determinare a seguito dell'eruzione dell'Etna ha interessato non solo i comuni della provincia di Catania, ma anche quelli delle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina;

con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/3200-bis/182 presentato al disegno di legge finanziaria per il 2003, il Governo si era impegnato ad estendere le provvidenze previste per i comuni della provincia di Catania anche a quelli delle province limitrofe;

con deliberazioni n. 156 e 157 del 30 maggio 2003 la giunta regionale siciliana ha deliberato di estendere la dichiarazione dello stato di calamità per i gravi danni causati dall'eruzione dell'Etna con la conseguente emissione di ceneri vulcaniche anche alle province di Enna (parte), Messina e Siracusa (parte) —:

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per rispettare gli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 9/3200-bis/182. (3-02529)

*(15 luglio 2003)*

***(Sezione 6 – Interventi a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità)***

de GHISLANZONI CARDOLI, DANIELE GALLI, JACINI, ROMELE, FRATTA PASINI, COLLAVINI, TARDITI, ROSSO e ZANETTA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'ormai accertata tendenza evolutiva del clima in Italia, orientato in maniera sempre più evidente ad una forma di tropicalizzazione, ha portato anche quest'anno ad evidenziare un fenomeno siccitoso di notevole importanza, che sta investendo tutta la parte settentrionale del Paese;

la quasi totale assenza di piogge significative, aggravata dalle elevate temperature ben al di sopra delle medie stagionali, sta pregiudicando in maniera irreversibile la possibilità di portare a raccolto le coltivazioni in atto;

a titolo esemplificativo, si segnala che a Novara, nel corso del primo semestre del 2003, sono caduti solo 108,4 millimetri di pioggia, a fronte di una media, negli ultimi 76 anni, di ben 468,2 millimetri;

i naturali invasi (Lago Maggiore, Lago di Como) sono ai minimi storici, come pure non si può più contare sull'apporto derivante dallo scioglimento delle nevi, ormai compromesso dalle temperature di questi ultimi mesi;

in particolare, sono a rischio le coltivazioni bisognose di un continuo apporto idrico (riso, mais, barbabietole da zucchero, foraggi), che, in questa situazione, non è possibile loro garantire;

le prime sommarie stime effettuate dalle organizzazioni professionali agricole parlano, sin d'ora, di miliardi di euro di danni e, da più parti, si invoca il riconoscimento dello stato di calamità naturale per intere regioni del nord Italia —

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per fornire ristoro alle aziende agricole colpite da una siccità, che, a memoria d'uomo, non si era riscontrata prima d'ora. (3-02530)

(15 luglio 2003)

**(Sezione 7 — Questioni connesse alla realizzazione delle opere per l'adduzione di risorse idriche dalla regione Abruzzi alla Puglia)**

BORRELLI, MARIOTTI, CRISCI, CIALENTE, LOLLI, NICOLA ROSSI, VIGNI, FOLENA, ROSSIELLO, REALACCI e CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 settembre 2001 la regione Abruzzo incaricava, senza alcuna gara o procedura di selezione pubblica, la società *Binnie black & veatch* Italia, con capitale sociale di 20 milioni di vecchie lire, per la « progettazione tecnico-finanziaria, tesa ad evidenziare le soluzioni ottimali per la progettazione, costruzione e gestione delle opere per l'adduzione di risorse idriche dall'Abruzzo alla Puglia »;

in data 17 ottobre 2001 il presidente della regione Puglia richiedeva alla regione Abruzzo l'attivazione della procedura dell'accordo di programma per il trasferimento di risorse idriche, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994;

in data 23 ottobre 2001 il presidente della regione Abruzzo, riscontrando la

nota del presidente della regione Puglia, dava la disponibilità ad attivare la procedura richiesta;

in data 5 dicembre 2001 la società *Binnie black & veatch* Italia, per il tramite del proprio amministratore delegato, ingegnere Graham Thompson, ha presentato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio domanda di concessione per l'acqua dei fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano, per una quantità di 6,34 metri cubi secondo, pari a 200 milioni di metri cubi all'anno da addurre in Puglia;

in data 26 marzo 2002 la società *Binnie black & veatch* Italia ha presentato un'integrazione all'istanza di concessione, indicando la società *Amp* quale destinataria della richiesta di concessione, società costituita per lo scopo in data 31 gennaio 2002 e di cui risulta essere presidente lo stesso ingegnere Graham Thompson, amministratore delegato della società *Binnie black & veatch* Italia;

con ordinanza n. 3 del 18 febbraio 2003, la direzione per la tutela delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si è assunto il compito di « rimuovere la situazione di stallo », determinata dal fatto che « la regione Abruzzo, in quanto titolare dei poteri di autorità di bacino, né la regione Puglia, interessata al "grande trasferimento", abbiano sinora formalizzato intese, seppur preliminari, per l'accordo di programma di cui al citato articolo 17 della legge n. 36 del 1994 »;

l'istanza presentata dalla società *Binnie black & veatch* Italia, *alias Amp*, è stata messa in istruttoria dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, fissando per il 29 luglio 2003 la visita di sopralluogo;

il consiglio regionale dell'Abruzzo in data 8 luglio 2003 ha approvato una risoluzione da cui risulta che:

a) la procedura attivata dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio appare viziata da illegittimità procedurale, in quanto la richiesta di parere

si riferisce alla procedura scaturente del testo unico sulle acque (decreto regio n. 1775 del 1933) e non dalla norma specifica della legge n. 36 del 1994, articolo 17 »;

b) la regione Abruzzo ha un atteggiamento di viva solidarietà nei confronti della popolazione della Puglia toccata da angosciosi problemi di siccità, ma l'atteggiamento solidale « potrà essere conseguente solo a precisa e articolata domanda della regione Puglia »;

dal contenuto dell'ordinanza ministeriale, dalla risoluzione approvata dal consiglio regionale dell'Abruzzo sopra riportate e dalle dichiarazioni rese dal presidente della regione Abruzzo in sede di discussione della risoluzione, rimane confermato che, ad oggi, la regione Puglia e la regione Abruzzo non hanno manifestato interesse a conseguire l'accordo di programma per addurre la risorsa idrica, non essendo intervenuto nessun altro atto oltre le lettere dei presidenti delle regioni in data 17 ottobre 2001 e 23 ottobre 2001;

rimane, altresì, confermato che ad attivare ed imprimere impulso alla procedura di concessione dell'acqua dei fiumi abruzzesi risulta essere la sola società *Binnie black & veatch Italia, alias Amp*, che ha come « *core business* » quello di costruire e gestire l'acquedotto Abruzzo-Puglia, un affare stimato in 1300-1500 milioni di euro —:

se non ritenga che la procedura di concessione attivata su richiesta della società *Binnie black & veatch Italia, alias Amp*, con ordinanza n. 3 del 18 febbraio 2003 della direzione per la tutela delle acque del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il prelievo di 200 milioni di metri cubi all'anno di acqua dai fiumi abruzzesi Pescara, Sangro e Vomano debba essere annullata per evidenti ed insanabili vizi, in quanto la procedura per la concessione dell'acqua, quando si tratta di trasporto di risorsa tra bacini diversi appartenenti a regioni diverse, può essere attivata solo dopo che è stato raggiunto l'accordo di programma di cui all'articolo

17 della legge n. 36 del 1994, che, allo stato, non esiste nemmeno come intenzione, essendo palese la mancanza di interesse a perseguire la concretizzazione dell'adduzione dell'acqua in Puglia da parte delle regioni interessate. (3-02531)

(15 luglio 2003)

**(Sezione 8 - Iniziative per tutelare i consumatori nei confronti delle multinazionali che producono sementi contenenti Ogm)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è in corso un profondo dibattito sulla questione degli organismi geneticamente modificati, con particolare riferimento ai prodotti agricoli;

c'è un'ordinanza del presidente della giunta regionale del Piemonte, onorevole Enzo Ghigo, mediante la quale si ordina agli agricoltori interessati dal provvedimento la distruzione di tutte le colture seminate con partite di mais nato da sementi contenenti organismi geneticamente modificati vietati (percentuale di contaminazione tra lo 0,02 e lo 0,11 per cento);

gli agricoltori colpiti dichiarano di aver acquistato dai rappresentanti delle multinazionali del settore sementi *ogm free* e attualmente si vedono inquisiti da diverse procure della Repubblica piemontesi per il reato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 212 del 2001, che punisce

con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni chiunque coltiva sementi modificate geneticamente senza autorizzazione ministeriale;

si condivide la necessità di vigilare sulla diffusione degli ogm e sui comportamenti talora poco chiari delle multinazionali;

tale attenzione nei confronti degli organismi geneticamente modificati e della difesa della biodiversità dell'agricoltura italiana ed europea deve essere posta al centro delle scelte che l'Unione europea

deve compiere a livello internazionale e in sede di negoziati *Wto*, non scaricando la questione sulla parte più debole della catena, vale a dire gli agricoltori —:

quali misure si intendano adottare per tutelare i consumatori nei confronti delle multinazionali, che tentano sistematicamente di aggirare i limiti e le tutele previste dalla normativa vigente, e nel contempo evitare agli agricoltori gravi danni economici e di immagine. (3-02532)

(15 luglio 2003)

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00208, ASCIERTO ED ALTRI N. 1-00236, CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00237 E PECORARO SCANIO ED ALTRI N. 1-00238 SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO A NAPOLI E NELLE AREE LIMITROFE*

*(Sezione 1 - Mozioni)*

La Camera,

premessi che:

assai preoccupante è lo stato della sicurezza dei cittadini nella città di Napoli e nella sua provincia, come emerge dagli allarmi più volte lanciati dai mezzi d'informazione e, soprattutto, dalla crescita del numero complessivo dei reati e di quelli di maggior allarme sociale;

la situazione è resa ancora più grave dalla presenza di forti organizzazioni camorristiche e di altrettanto forti organizzazioni del riciclaggio, che sono alle spalle degli scippi e dei furti che colpiscono, rispettivamente, i turisti e le private abitazioni;

l'attuale situazione genera assuefazione all'illegalità, specie nelle generazioni più giovani, e fa nascere un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni;

l'insicurezza dei cittadini dipende anche dallo stato comatoso dell'amministrazione della giustizia a Napoli e provincia, determinato principalmente dall'insufficienza degli organici della magistratura e dell'apparato amministrativo, in particolare a Nola, a Torre Annunziata e a Napoli;

la responsabilità per la crisi dell'amministrazione della giustizia ricade prevalentemente sul Ministro della giusti-

zia, che non ha dato applicazione alle norme, già approvate dal Parlamento, che istituiscono le sezioni distrettuali, snelliscono i concorsi in magistratura, prevedono l'assunzione di altri 1.000 magistrati;

è essenziale potenziare le forze di polizia, garantire una dignitosa sistemazione dei commissariati e delle caserme, assicurare i mezzi economici per la riparazione delle autovetture, molte delle quali sono obsolete o non possono essere utilizzate proprio per la mancanza di risorse economiche;

è altrettanto essenziale assicurare un'equa retribuzione degli straordinari a tutte le forze di polizia;

si considera con particolare allarme che sembra emergere in alcune città un tentativo di forte limitazione della libertà di voto da parte delle organizzazioni camorristiche, imponendo a molti elettori di fotografare con videotelefoni la scheda votata;

si valuta positivamente l'invio a Napoli da parte del Ministro dell'interno di mille unità, che, però, dovrebbero fermarsi solo sino all'inizio del mese di luglio 2003;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché:

a) i mille appartenenti alle forze di polizia restino almeno sino a fine 2003;

b) si completino nel frattempo gli organici della polizia di Stato, che vede carenze di organico per ben 500 uomini;

c) si dia attuazione al piano per costruire 15 caserme in provincia di Napoli e Caserta e si ristrutturino i commissariati della città di Napoli, iniziando da quelli che sono in condizioni incompatibili con il prestigio di cui devono godere le forze di polizia;

d) si riprenda in via prioritaria l'attacco ai patrimoni della camorra e delle organizzazioni della ricettazione;

e) si attuino entro il 2003 le norme che istituiscono le sezioni distrettuali e snelliscono le procedure per il concorso in magistratura e si completino i concorsi per l'assunzione di 1.000 nuovi magistrati;

f) si assicurino le registrazioni immediate dei carichi pendenti e si diano disposizioni perché i rapporti di polizia giudiziaria informino l'autorità giudiziaria di tutte le denunce già presentate a carico della stessa persona;

g) siano inserite nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel disegno di legge finanziaria per il 2004 previsioni e disposizioni per una migliore garanzia della sicurezza dei cittadini e del lavoro delle forze dell'ordine;

h) si garantisca la libertà di voto, in particolare a Giugliano, Casoria, Melito, Quarto, Casal di Principe, anche emanando circolari che vietino di portare nella cabina elettorale videotelefon.

(1-00208) « Violante, Cennamo, Siniscalchi, Ranieri, Bonito, Petrella, Marone, Roberto Barbieri, Diana ».

La Camera,

premesso che:

le città di Napoli e Caserta e le loro province vivono una costante emergenza sicurezza;

l'elevato numero di crimini e di episodi di violenza sono da addebitarsi anche ad una forte incidenza della criminalità organizzata nel territorio;

le forze dell'ordine che operano a Napoli e Caserta fanno tutto ciò che è nelle loro possibilità per assicurare ai cittadini un efficace controllo del territorio ed un adeguato contrasto alla criminalità;

nelle città di Napoli e Caserta, come purtroppo in altre realtà ad alto tasso di criminalità, gli organici delle forze di polizia risultano essere non sufficienti ed i mezzi a disposizione degli operatori risultano spesso inadeguati alle esigenze;

tale situazione è stata ereditata dalla XIII legislatura, in cui, tra l'altro, si erano assunti impegni di spesa per il potenziamento degli organici fino al 2004;

questo Esecutivo ha, inoltre, verificato l'esistenza di un debito pregresso per locazioni passive per i presidi delle forze di polizia sul territorio pari a 700 miliardi di vecchie lire e di un debito pregresso di 200 miliardi di vecchie lire per spese telefoniche;

ad avviso dei firmatari della mozione, gli stessi operatori di polizia della Campania sono stati fortemente turbati dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria dopo gli incidenti di Napoli del marzo 2001, che hanno suscitato negli agenti la convinzione di non poter più prestare il proprio servizio in Campania con la stessa serenità di prima ed hanno ingenerato sfiducia nella magistratura locale;

moltissimi operatori di polizia sono impegnati quotidianamente in sempre maggiori servizi proprio su delega della locale autorità giudiziaria, come notifiche, interrogatori ed esercizio del ruolo di pubblico ministero nei dibattimenti;

il Governo, a testimonianza dell'attenzione che riserva alla questione sicurezza, è intervenuto in modo concreto,

inviando a Napoli e Caserta 1200 unità di polizia in servizio provvisorio con l'operazione « alto impatto »;

impegna il Governo:

a potenziare in modo progressivo l'organico della polizia di Stato delle questure di Napoli e di Caserta fino a raggiungere un aumento di organico pari almeno alla vacanza esistente, procedendo al trasferimento del personale di origine campana in servizio nelle diverse regioni italiane, che consentirebbe di evitare ogni spesa riguardante la sistemazione logistica e amministrativa;

ad attivarsi per risanare le situazioni debitorie pregresse, attraverso la previsione nei prossimi disegni di legge finanziaria delle risorse economiche per gli organici, gli straordinari, i mezzi e i nuovi apparati tecnologici necessari per un sempre maggiore ed efficace contrasto alla criminalità;

ad assumere ogni iniziativa utile ad evitare che le forze dell'ordine vengano ancora impegnate in servizi impropri;

ad effettuare un'azione di monitoraggio sulla corretta applicazione — nei territori ad alta densità criminale, quale quello partenopeo — della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, in tema di amministrazione e vendita dei beni confiscati alla malavita organizzata.

(1-00236) « Ascierio, Pezzella, Coronella, Landolfi, Cardiello, Tagliatarella, Cola, Nespole, Bocchino, Mussolini, Cannella, Giorgio Conte, Gamba, Geraci, Maccarini, Menia, Gianni Mancuso ».

(3 luglio 2003)

La Camera,

premessi che:

il problema della crescita della criminalità diffusa e organizzata nella città e

nelle provincia di Napoli e in quella di Caserta ha conosciuto negli ultimi anni una impressionante *escalation*, ripetutamente denunciata dai mezzi di informazione, tale da pregiudicare pesantemente le condizioni di sicurezza dei cittadini;

tale problema endemico non ha trovato fino ad oggi da parte dello Stato risposte adeguate, tali da contrastare efficacemente e da estirpare quelle forme di criminalità organizzata o anche di semplice attuazione o assuefazione ad un regime di diffusa illegalità, che pervadono e soffocano la vita dei cittadini e comprimono e inquinano il tessuto sociale;

gli effetti positivi pur registrati di recente derivanti dalla decisione, a seguito della denuncia di fatti criminosi da parte della stampa e dell'opposizione parlamentare, di inviare per alcuni mesi un supplemento straordinario di forze dell'ordine con l'operazione « alto impatto » rischiano, qualora si trattasse di una misura isolata e temporanea, di costituire un intervento episodico, anziché la fase iniziale di un intervento organico e strutturale teso a combattere e a rimuovere radicalmente il fenomeno;

l'operazione « alto impatto » ha registrato un effetto positivo soprattutto nella città di Napoli, ma non altrettanto nell'intera area metropolitana, di cui la provincia rappresenta, con i suoi due milioni di abitanti, la fortissima conurbazione ed il degrado ambientale, la parte più esposta e trascurata;

un intervento organico e strutturale richiede sforzi e disponibilità finanziarie adeguate per incrementare e motivare gli organici che operano nel settore dell'amministrazione della giustizia e delle forze dell'ordine, per garantire un'adeguata formazione del personale e un'adeguata e aggiornata strumentazione e per rinforzare e incrementare le strutture di controllo sul territorio, in particolare nell'area di fortissima conurbazione e di degrado ambientale nella provincia di Napoli;

desta perplessità il ritardo con cui il Ministro della giustizia sta dando seguito

alle norme già approvate dal Parlamento che prevedono l'assunzione di altri 1000 magistrati;

impegna il Governo:

a proseguire l'operazione « alto impatto », con lo stesso impegno quantitativo e qualitativo di mezzi e di uomini messo in campo nei mesi scorsi, fino a che se ne registri la necessità;

ad adottare le opportune iniziative affinché siano immediatamente poste in essere le deroghe al blocco di assunzioni nella pubblica amministrazione, in modo tale da consentire l'immissione di nuovo personale negli organici delle forze di polizia, prevedendo una specifica destinazione dello stesso al rafforzamento degli organici di Napoli e in particolar modo della provincia;

a dare tempestiva attuazione alle norme che istituiscono le sezioni distrettuali, snelliscono le procedure per i concorsi in magistratura e prevedono l'assunzione di altri 1000 magistrati;

ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché sia risolto in modo definitivo il problema dell'individuazione della sede e della realizzazione del terzo tribunale in provincia di Napoli e a provvedere a far fronte immediatamente a situazioni di emergenza ai limiti della insostenibilità, come per quel che riguarda la carenza di organici a fronte dell'enorme carico di pendenze per il settore penale e civile del tribunale di Nola;

a dare attuazione al piano per la costruzione di caserme in provincia di Napoli e di Caserta e a ristrutturare i commissariati della città o a individuare nuovi allocazioni, laddove quelle esistenti risultino essere in condizioni molto compromesse dal punto di vista dell'agibilità e, talvolta, della decenza;

a riprendere, in via prioritaria e senza esitazioni, l'attacco ai patrimoni e al dominio sul territorio delle organizzazioni criminose;

a prevedere nel documento di programmazione economico-finanziaria adeguate risorse in favore delle forze dell'ordine e del settore della giustizia, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2004.

(1-00237) « Castagnetti, Tuccillo, Gerardo Bianco, Gambale, Squeglia, Villari ».

(7 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

l'allarme criminalità nelle province di Napoli e Caserta rimane a livelli molto elevati con continui scontri tra organizzazioni malavitose, ma anche con numerosi episodi di microcriminalità, che colpiscono i cittadini e danneggiano anche il turismo e le attività economiche;

molto diffusa è anche la presenza di attività criminali legate ad interventi nei settori di tutela ambientale e della raccolta, dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti, con effetti devastanti per la tutela del territorio e per la salute dei cittadini;

l'operazione « alto impatto » ha dato buoni risultati in termini di repressione, ma poco è stato fatto dal Governo in termini di prevenzione in un territorio che necessita, in primo luogo, di servizi per contrastare la diffusa cultura dell'illegalità;

le forze dell'ordine continuano a dover sopperire senza adeguate risorse umane e strumentali a gravi carenze governative nel settore;

la magistratura è gravemente sotto dimensionata rispetto all'illegalità diffusa, che si manifesta in tutte le gradazioni dell'agire violento, dallo scippo alla rapina, dal furto in appartamento alle « gambizzazioni », fino ad arrivare agli omicidi: pesanti risultano i ritardi del ministero della giustizia;

occorrono iniziative governative di lotta alla disoccupazione e alle forme di disagio sociale;

impegna il Governo:

ad attivare un osservatorio per il monitoraggio dei traffici criminali e dei *clan* camorristi, anche per quanto riguarda le cosiddette « ecomafie », che consenta di fornire tempestivamente alle forze dell'ordine strumenti adeguati alla prevenzione, alla repressione e al controllo;

ad incentivare l'adozione da parte degli enti competenti di iniziative di prevenzione sociale sul territorio, quali valorizzazione di centri sociali, di centri di aggregazione giovanile, di ludoteche, cinema e di altri strumenti di arricchimento culturale e sociale, soprattutto nelle periferie urbane e nei comuni della provincia di Napoli e di Caserta, dove ai giovani spesso non rimane alcuna alternativa alla vita di strada, di modo da lavorare per sradicare alle radici la cultura dell'illegalità, che continua gravemente a diffondersi in queste aree;

a destinare a uso sociale e alla realizzazione di strutture per le forze dell'ordine i numerosi beni che ogni anno vengono confiscati alla malavita organizzata;

a promuovere una campagna informativa che possa aiutare i turisti ad evitare le « strade della pericolosità »;

a favorire l'immissione in ruolo dei mille magistrati, che tuttora attendono l'assunzione, per accelerare i processi e favorire la certezza della pena, in modo che siano evitate le scarcerazioni facili o prescrizioni, che, oltretutto, fanno venir meno il rispetto per la giustizia da parte della maggioranza dei cittadini onesti, che rispettano sempre tutte le regole;

a valutare la possibilità di proseguire l'operazione « alto impatto » incrementando i controlli anche nelle zone

periferiche delle città e nei comuni più a rischio.

(1-00238) « Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarrelli, Cento, Cima, Lion, Zannella ».

(8 luglio 2003)

### **(Sezione 2 – Risoluzioni)**

La Camera,

visto il dibattito che si è sviluppato sulle mozioni relative alla situazione dell'ordine pubblico a Napoli e nelle aree limitrofe,

impegna il Governo:

a) a proseguire l'operazione « alto impatto », con lo stesso impegno quantitativo e qualitativo di mezzi e di uomini messi in campo nei mesi scorsi fino a che se ne registri la necessità e comunque fino a tutto il 2003;

b) a completare nel frattempo gli organici della polizia di Stato che vede carenze di organico, circa 500 uomini, e ad adottare le opportune iniziative affinché siano immediatamente superati i vincoli delle deroghe poste al blocco delle assunzioni della pubblica amministrazione, in modo tale da consentire l'immissione in ruolo di nuovo personale e di nuovi organici nelle forze di polizia;

c) a realizzare la « cittadella della polizia », per completare il polo della legalità nell'area orientale di Napoli ed a dare attuazione al piano per la costruzione di nuove caserme in provincia di Napoli e Caserta ed a ristrutturare i commissariati, iniziando da quelli che sono incompatibili con il prestigio di cui devono godere le forze di polizia;

d) a dare tempestiva attuazione alle norme che istituiscono le sezioni distrettuali ed a snellire le procedure per i concorsi in magistratura per dare avvio all'assunzione di 1.000 magistrati;

e) a reperire nella legge finanziaria 2004, le risorse per la realizzazione del tribunale di Giuliano ed a far fronte immediatamente a situazioni di emergenza ai limiti della sostenibilità, in particolare per quel che riguarda la carenza di organici e all'enorme carico di lavoro del tribunale di Nola;

f) a dare impulso in via prioritaria all'attacco dei patrimoni della camorra anche attraverso nuove procedure sia per snellire i sequestri dei patrimoni che per l'assegnazione e la gestione degli stessi;

g) a garantire, le registrazioni immediate di carichi pendenti e dare disposizioni perché i rapporti di polizia giudiziaria informino di tutte le denunce in pendenza alla stessa persona;

h) a prevedere nel Dpef adeguate risorse in favore delle forze dell'ordine e del settore della giustizia, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2004;

i) ad attivare un osservatorio per il monitoraggio di traffici criminali e dei clan camorristici, anche per quanto riguarda le ecomafie, con la conseguenza di fornire tempestivamente alle forze dell'ordine strumenti adeguati alla prevenzione, alla repressione e al controllo;

j) ad incentivare da parte degli enti competenti iniziative di prevenzione sociali sul territorio, quali valorizzazione dei centri sociali, di centri di aggregazione giovanili, di ludoteche, cinema e di altri strumenti di arricchimento culturale e sociale, soprattutto nelle periferie urbane e nei comuni della provincia di Napoli e Caserta, dove ai giovani spesso non rimane alcuna alternativa alla vita di strada, per sradicare alle radici la cultura dell'illegalità, che continua gravemente a diffondersi in queste aree;

k) a destinare ad uso sociale e alla realizzazione delle strutture per le forze dell'ordine i numerosi beni che ogni anno vengono confiscati alla malavita organizzata;

l) a riferire all'aula entro il 30 novembre prossimo in merito dell'attuazione degli impegni di cui alla presente risoluzione.

(6-00081) « Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cennamo, Siniscalchi, Tuccillo, Zanella, Gerardo Bianco, Ranieri, Petrella, Marone, Roberto Barbieri, Diana, Gambale, Villari, Montecucullo, Pistone ».

La Camera,

premesso che:

nelle province di Napoli e Caserta la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini suscita gravi preoccupazioni, che trovano giustificazione nel continuo aumento dei delitti, anche efferati, posti in essere dalla criminalità comune e dalle organizzazioni camorristiche; vittime del clima di illegalità e di insicurezza sono i cittadini onesti ed inermi, i turisti e le giovani generazioni più giovani, nei quali si alimenta clima di sfiducia nelle istituzioni preposte alla giustizia, all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

gli organici della magistratura in provincia di Napoli sono perennemente insufficienti, in particolare a Nola, a Torre Annunziata, dove non sono state ancora istituite le sezioni distrettuali;

è necessario attivare immediatamente le assunzioni di 1000 magistrati ordinari presso i tribunali e le procure della Repubblica;

le forze di polizia sono sistemate in commissariati e caserme strutturalmente inadeguati, ed hanno a disposizione un parco di autoveicoli vecchio, privo di manutenzione ed inefficiente contro una criminalità dotata di mezzi efficacissimi la camorra napoletana e casertana si sente sempre più forte ed ha alzato il tiro, cercando di recuperare il controllo del consenso politico locale in occasione dell'ultima tornata elettorale amministrativa;

a fronte di ciò sono state inviate 1200 unità di personale delle forze dell'ordine, ma solo di stanza provvisoria, nell'ambito dell'operazione denominata « Alto impatto », mentre leggi di spesa in vigore prevedono l'aumento dell'organico di stanza fissa fino al 2004;

malgrado l'insufficienza di organico le forze dell'ordine, sottoponendosi a molte ore di lavoro straordinario mal retribuito, pongono in essere tutti gli atti di prevenzione e di repressione possibili per assicurare il controllo del territorio ed il contrasto alla criminalità;

molti operatori di polizia sono sottratti alle operazioni di prevenzione e repressione del crimine in quanto impegnati quotidianamente in servizi sempre più impegnativi, su delega delle autorità giudiziarie territorialmente competenti, come notifiche, interrogatori ed esercizio del ruolo di pubblico ministero nei dibattimenti;

l'operazione « Alto impatto », che ha dispiegato i propri effetti soprattutto nell'area metropolitana del capoluogo, sta per concludersi lasciando sguarnito il territorio delle province di Caserta e Napoli, sul quale ci si dovrà attendere senz'altro il rigurgito dell'attività criminale della camorra; si rende necessario un intervento straordinario e tempestivo, che dispieghi però i propri effetti in modo più radicale nella lotta alla criminalità organizzata a medio e lungo termine;

interventi di polizia più incisivi sono indispensabili per combattere le attività criminali legate al settore della tutela ambientale, della raccolta, dello stoccaggio e dello smaltimento dei rifiuti;

è perfino superfluo ricordare che l'ordine e la sicurezza pubblica, in aree del paese ancora economicamente poco sviluppate, si tutelano anche con iniziative di lotta alla disoccupazione e di incentivo all'impresa sana e produttiva, in modo da garantire l'aumento del reddito pro capite ed il miglioramento della qualità della vita nelle province di Napoli e Caserta;

impegna il Governo;

a far sì che i 1200 uomini dell'operazione « Alto impatto » rimangano nel territorio delle province di Napoli e Caserta fino alla fine dell'anno in corso, e possibilmente siano inserite nell'organico di stanza fissa; a dare attuazione ai piani di costruzione delle 15 caserme previste in provincia di Napoli e Caserta, ristrutturando dignitosamente le strutture già esistenti;

ad istituire le previste sezioni distrettuali dei tribunali, ed ad assumere 1000 magistrati per le esigenze dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica;

ad attivare procedure, anche informatiche, che assicurino la registrazione immediata dei carichi pendenti, in modo che i rapporti di polizia giudiziaria informino l'autorità circa tutte le denunce già presentate a carico della stessa persona;

ad inserire nel documento di programmazione economico-finanziaria 2004-2007 e nel disegno di legge finanziaria per il 2004 previsioni e disposizioni per una migliore garanzia della sicurezza dei cittadini e del lavoro delle forze dell'ordine;

a favorire il trasferimento, a domanda, del personale che abbia a propria disposizione una propria abitazione in Campania, per abbassare i costi per la sistemazione logistica;

a prevedere nella legge finanziaria per il 2004 le risorse economiche per gli organici, gli straordinari, i mezzi e i nuovi apparati tecnologici necessari per un contrasto efficace alla criminalità;

ad assumere ogni iniziativa utile ad evitare che le forze dell'ordine vengano ancora impegnate in servizi impropri;

a verificare l'attuazione nelle province di Napoli e Caserta della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, in tema di amministrazione e vendita dei beni confiscati alla malavita organizzata;

ad agevolare la realizzazione del terzo tribunale in provincia di Napoli, arginando immediatamente situazioni insostenibili come quella del tribunale di Nola;

a destinare risorse economiche a nuovi programmi, progetti e procedure per migliorare la qualità della vita, la capacità produttiva, il reddito pro capite e la crescita occupazionale nelle aree campane maggiormente colpite dalla criminalità organizzata, allo scopo di favorire le attività lecite, prima ancora di contrastare quelle illecite.

(6-00082) « Pisicchio, Mazzucca Poggiolini, Potenza, Montecucullo, Luigi Pepe ».

La Camera,

visto il dibattito che si è sviluppato sulle mozioni relativo alla situazione dell'ordine pubblico a Napoli e delle aree limitrofe;

impegna il Governo

a) a proseguire l'operazione « alto impatto » fino a quando le circostanze la rendano utile;

b) a completare le procedure finalizzate a colmare le lacune di organico anche in Campania, in relazione all'assunzione di circa 1600 operatori di polizia, la cui richiesta di autorizzazione è attualmente all'esame dei ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

c) ad avviare fin dalla prossima legge finanziaria il ripianamento del debito per la logistica delle forze di polizia, presupposto indispensabile per ristrutturare o realizzare gli edifici in uso alle medesime forze di polizia e a proseguire nelle iniziative, già in corso, per la realizzazione a Napoli della cittadella della polizia;

d) a dare tempestiva attuazione alle norme che istituiscono le sezioni distret-

tuali ed a snellire le procedure per i concorsi in magistratura per dare avvio all'assunzione di 1.000 magistrati;

e) a reperire le risorse disponibili per la realizzazione del tribunale di Giugliano e per far fronte a situazioni di emergenza, in particolare per quel che riguarda la carenza negli organici e all'enorme orario di lavoro del tribunale di Nola;

f) a intensificare l'attacco ai patrimoni della camorra e a valutare positivamente ogni proposta tesa a snellire le procedure di sequestro, di confisca e di assegnazione dei beni di provenienza illecita;

g) a proseguire il lavoro teso alla connessione tra gli archivi REGE del Ministero della giustizia e SDI del Ministero dell'interno;

h) a prevedere nel DPEF adeguate risorse in favore delle forze dell'ordine e del settore della giustizia, in vista della predisposizione della legge finanziaria per il 2004;

i) a monitorare i traffici criminali e dei *clan* camorristici, anche per quanto riguarda le ecomafie, per fornire alle forze dell'ordine strumenti adeguati alla prevenzione, alla repressione e al controllo;

j) a proseguire il raccordo tra il Ministero dell'interno e gli enti territoriali per i programmi di educazione alla legalità, nell'ambito dei PON sicurezza;

k) a proseguire nella destinazione ad uso sociale e alla realizzazione delle strutture per le forze dell'ordine dei beni confiscati;

l) a riferire all'Assemblea entro il 30 novembre 2003 in merito all'attuazione degli impegni di cui alla presente risoluzione.

(6-00083) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Cennamo, Maione, Tuccillo, Cola, Cima, Pisicchio, Ciro Alfano, Boato, Pezzella ».